



TESTI APPROVATI

P9_TA(2020)0289

Politica agricola comune - modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti *I**

Emendamenti* del Parlamento europeo, approvati il 23 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

* I riferimenti a "cp" nelle intestazioni degli emendamenti approvati si intendono fatti alla parte corrispondente di tali emendamenti.

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0198/2019).

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE.

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2017 dal titolo "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura" definisce le sfide, gli obiettivi e gli orientamenti per la futura politica agricola comune (PAC) dopo il 2020. Tali obiettivi includono, tra l'altro, la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati, di promuovere, ***in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sul clima***, la modernizzazione e la sostenibilità, compresa la sostenibilità economica, sociale, ambientale e climatica dell'agricoltura, della silvicoltura e delle aree rurali (***anche tramite una maggiore attenzione al settore agroforestale***), ***di mitigare gli sprechi alimentari e promuovere l'educazione in merito a sane abitudini alimentari, di produrre alimenti sani*** e di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari connessi alla normativa dell'UE. ***La comunicazione sottolinea inoltre la dimensione globale della PAC e afferma l'impegno dell'Unione a rafforzare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.***

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La conclusione di accordi commerciali, da un lato, ha intensificato la concorrenza tra i produttori agricoli a livello internazionale e, dall'altro, ha aperto loro nuove prospettive. Al fine di

mantenere una concorrenza leale e garantire la reciprocità negli scambi internazionali, l'Unione dovrebbe garantire il rispetto delle norme di produzione in conformità a quelle fissate dai propri produttori, in particolare le norme ambientali e sanitarie, con riserva di reciprocità.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri *dovrebbero assumersi* una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento

(2) Poiché la PAC necessita di attagliare le risposte alle sfide e alle opportunità man mano che si manifestano a livello di Unione e a livello, internazionale, nazionale, regionale, locale e aziendale, occorre semplificare la governance della PAC, migliorarne i risultati rispetto agli obiettivi dell'UE e ridurne sensibilmente gli oneri amministrativi. Nella PAC basata sulla realizzazione dei risultati ("modello di attuazione"), *e tenendo conto dell'obiettivo principale di fornire un reddito sostenibile ai produttori*, l'Unione dovrebbe fissare i parametri politici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base, mentre gli Stati membri *si assumono* una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali e di adattare il sostegno per massimizzare il contributo agli obiettivi dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Tuttavia, la crescente volatilità dei prezzi e il calo dei redditi degli agricoltori, aggravatosi con il sempre maggiore orientamento della PAC al mercato, comportano la necessità di introdurre nuovamente strumenti pubblici di regolazione dell'offerta che garantiscano un'equa distribuzione della produzione tra i Paesi e tra gli agricoltori.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

(3) Per garantire la coerenza della PAC, tutti gli interventi della futura PAC dovrebbero ***rispettare i principi dello sviluppo sostenibile, della parità di genere e dei diritti fondamentali, nonché*** fare parte di un piano strategico di sostegno che includa determinati interventi settoriali che sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Al fine di concretizzare gli obiettivi della PAC, stabiliti dall'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e di garantire che l'Unione risponda adeguatamente alle sfide più recenti, è opportuno prevedere una serie di obiettivi generali che rispecchino gli orientamenti forniti nella comunicazione della Commissione "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura". Fatti salvi gli obiettivi specifici sanciti nel quadro dei piani strategici relativi alla PAC, è altresì opportuno stabilire una serie di ulteriori obiettivi specifici riguardanti l'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 4

(4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 ***del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*** per quanto riguarda ***la modifica*** di tali definizioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a

(4) L'allegato II del regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa talune definizioni riguardanti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Le definizioni riguardanti il settore dello zucchero contenute nella parte II, sezione B, di tale allegato dovrebbero essere soppresse in quanto non più applicabili. Per aggiornare le definizioni riguardanti altri settori menzionati in tale allegato alla luce di nuove conoscenze scientifiche o sviluppi del mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 ***TFUE*** per quanto riguarda ***l'aggiornamento*** di tali definizioni, ***senza per questo aggiungerne di nuove***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di

livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa.

esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. Di conseguenza, la singola delega di potere conferita alla Commissione nella parte II, sezione A, punto 4, di tale allegato per modificare la definizione dello sciroppo di inulina dovrebbe essere soppressa.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) **Tenuto** conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

Emendamento

(8) **Fermo restando che un incremento eccessivamente rapido dei nuovi impianti viticoli in risposta al previsto sviluppo della domanda internazionale può condurre nuovamente, nel medio periodo, ad una situazione di capacità di offerta eccessiva, è opportuno tenere** conto della diminuzione dell'effettiva superficie vitata totale in diversi Stati membri nel periodo 2014-2017, nonché della conseguente perdita potenziale di produzione, nello stabilire la superficie per le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra la base esistente e una percentuale della superficie vitata totale nel loro territorio al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente ai diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007 che potevano essere convertiti in autorizzazioni nello Stato membro interessato al 1° gennaio 2016.

Emendamento 256

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Al fine di migliorare la gestione del suolo in viticoltura, è opportuno autorizzare l'estensione delle autorizzazioni al reimpianto da tre a sei anni, come nel precedente regolamento sui diritti di reimpianto. Ritardare l'uso dell'autorizzazione al reimpianto potrebbe avere un impatto ambientale positivo in quanto il suolo potrebbe riposare e i batteri e i virus potrebbero essere eliminati mediante processi naturali, anziché ricorrendo a sostanze chimiche.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Per ovviare ai casi di elusione non previsti dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure volte a evitare l'elusione dei criteri di ammissibilità o di priorità da parte dei richiedenti delle autorizzazioni le cui azioni non siano già coperte da specifiche disposizioni antielusione previste dal presente regolamento per quanto riguarda i criteri specifici di ammissibilità e di priorità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Le norme per la classificazione delle varietà di uve da vino da parte degli Stati membri dovrebbero essere modificate per includere le varietà di uve

soppresso

da vino Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont, che erano precedentemente escluse. Per garantire che la produzione vinicola nell'Unione sviluppi una maggiore resistenza alle malattie e utilizzi varietà di viti che si adattino meglio ai cambiamenti delle condizioni climatiche, occorre prevedere disposizioni che permettano di piantare le varietà Vitis Labrusca e le varietà ottenute dagli incroci tra Vitis vinifera, Vitis Labrusca e altre specie del genere Vitis per la produzione di vino nell'Unione.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del *trattato sul funzionamento dell'Unione europea* ("TFUE").

Emendamento

(11) Le disposizioni riguardanti i certificati di conformità e i bollettini di analisi per le importazioni di vini dovrebbero essere applicate conformemente agli accordi internazionali conclusi in virtù del TFUE, **garantendo che le norme in materia di tracciabilità e di qualità siano coerenti con quelle a livello europeo.**

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *La definizione di denominazione di origine dovrebbe essere allineata alla definizione contenuta nell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio¹² ("Accordo TRIPS"), approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio¹³, in particolare all'articolo 22, paragrafo 1, in quanto tale denominazione deve identificare il prodotto come originario di una regione o*

Emendamento

soppresso

di una località specifici.

¹² *Negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) - Allegato 1 - Allegato 1c - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (OMC) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214)*

¹³ *Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).*

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013. *È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché, in tali casi e ove giustificato, sospenda l'esame della domanda fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito all'opposizione alla valutazione della domanda da parte dello Stato membro nel quadro della procedura nazionale*

Emendamento

(13) Per garantire la coerenza del processo decisionale per quanto riguarda le domande di protezione e di opposizione presentate nel quadro della procedura nazionale preliminare di cui all'articolo 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione dovrebbe essere informata tempestivamente e regolarmente dell'avvio di procedimenti dinanzi a organi giurisdizionali nazionali o altri organi riguardanti una domanda di protezione inoltrata dallo Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 96, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

preliminare.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La registrazione delle indicazioni geografiche dovrebbe essere semplificata e velocizzata, separando la valutazione della conformità con le norme sulla proprietà intellettuale dalla valutazione della conformità del disciplinare con i requisiti stabiliti nelle norme di commercializzazione e nelle regole relative all'etichettatura.

Emendamento

soppresso

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(14 bis) Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione a partire dal 2004 dovrebbero essere incoraggiati ad avviare le procedure per la registrazione delle indicazioni geografiche facilitando lo scambio di buone pratiche tra Stati membri.

Emendamento

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

(14 ter) I partner dei paesi in via di sviluppo dovrebbero pertanto essere aiutati a elaborare a loro volta un sistema di indicazioni geografiche ed etichette. Tali indicazioni ed etichette dovrebbero

Emendamento

altresì essere riconosciute anche dall'UE e dai suoi Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

Emendamento

(15) La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se le informazioni fornite nella domanda siano esatte e veritiere. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, che deve essere fedelmente registrato in un documento unico che sintetizza gli elementi pertinenti del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda *e al di fuori dell'Unione.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) L'esperienza acquisita nel quadro della protezione sulle denominazioni di origine o sulle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo ha dimostrato che le procedure vigenti in materia di

registrazione, modifica e cancellazione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dell'Unione o di paesi terzi possono essere complicate, onerose e dispendiose in termini di tempo. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha creato vuoti giuridici, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire per le domande di modifica del disciplinare di produzione. Le norme procedurali relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo sono contraddittorie rispetto a quelle applicabili ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari, delle bevande spiritose e dei vini aromatizzati, disciplinati dal diritto dell'Unione. Ne derivano incongruenze nelle modalità di attuazione di tale categoria di diritti di proprietà intellettuale. Queste discrepanze dovrebbero essere sanate alla luce del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe pertanto semplificare, chiarire, completare e armonizzare le pertinenti procedure. Le procedure dovrebbero essere definite basandosi per quanto possibile sulle procedure efficienti e collaudate di protezione dei diritti di proprietà intellettuale concernenti i prodotti agricoli e alimentari stabilite nel regolamento (UE) n. 1151/2012 e nei regolamenti di esecuzione adottati conformemente al suddetto regolamento e adattandole per tenere conto delle specificità del settore vitivinicolo.

Emendamento 19

**Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) *Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche sono intrinsecamente collegate al territorio degli Stati membri. Le autorità nazionali e locali dispongono delle migliori competenze e conoscenze in materia. Questo elemento dovrebbe trovare riscontro nelle norme procedurali pertinenti, tenuto conto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) *La valutazione effettuata dalle autorità competenti degli Stati membri è una fase essenziale della procedura. Gli Stati membri, disponendo delle conoscenze, delle competenze e dell'accesso ai dati e ai fatti, sono nella posizione più idonea per verificare se una domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica soddisfa le condizioni per l'ottenimento della protezione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero garantire che il risultato di tale valutazione, fedelmente riportato in un documento unico riepilogativo dei pertinenti elementi del disciplinare, sia affidabile e preciso. Tenuto conto del principio di sussidiarietà, la Commissione dovrebbe successivamente esaminare le domande per assicurarsi che non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei portatori di interessi al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) I produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica devono affrontare un mercato difficile e in evoluzione. Essi hanno bisogno di procedure che consentano loro di adattarsi rapidamente alla domanda del mercato, ma sono di fatto penalizzati dalla durata e dalla complessità dell'attuale procedura di modifica, che ha l'effetto di ostacolare la loro capacità di reagire rapidamente al mercato. Ai produttori di prodotti vitivinicoli recanti un nome protetto come denominazione di origine o indicazione geografica dovrebbe inoltre essere consentito di tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche nonché dei cambiamenti ambientali. Per ridurre le fasi di tali procedure e applicare il principio della sussidiarietà in questo settore, le decisioni sulle modifiche non riguardanti elementi essenziali del disciplinare dovrebbero essere approvate a livello di Stato membro. Ai produttori dovrebbe essere data la possibilità di applicare tali modifiche appena è conclusa la procedura nazionale. Non dovrebbe essere previsto il riesame della domanda a fini di approvazione a livello dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) *Tuttavia, per tutelare gli interessi dei terzi stabiliti in Stati membri diversi da quello di produzione dei prodotti vitivinicoli, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità dell'approvazione delle modifiche per le quali è richiesta una procedura di opposizione a livello dell'Unione. Di conseguenza, è opportuno classificare le modifiche secondo nuove categorie: modifiche ordinarie, che si applicano immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro poiché non richiedono una procedura di opposizione a livello dell'Unione, e modifiche dell'Unione, che si applicano soltanto dopo l'approvazione da parte della Commissione successiva alla conclusione di una procedura di opposizione a livello dell'Unione.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 17 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 septies) *Dovrebbero essere previste modifiche temporanee per poter continuare a commercializzare con il nome protetto prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta in caso di calamità naturali o condizioni meteorologiche sfavorevoli ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione. Dato il loro carattere emergenziale, le modifiche temporanee dovrebbero applicarsi immediatamente dopo l'approvazione da parte dello Stato membro. L'elenco dei motivi d'urgenza*

che giustificano le modifiche temporanee è esaustivo dato il carattere eccezionale delle stesse.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 17 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 octies) Per essere altrettanto efficaci e dare le stesse garanzie, le modifiche dell'Unione dovrebbero seguire la procedura che disciplina le domande di protezione. Tale procedura dovrebbe essere applicata mutatis mutandis, tranne talune fasi che dovrebbero essere omesse al fine di ridurre l'onere amministrativo. È opportuno definire la procedura di modifica ordinaria e di modifica temporanea, per consentire agli Stati membri di svolgere un'idonea valutazione delle domande e garantire un approccio coerente tra gli Stati membri. L'accuratezza e la completezza della valutazione degli Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelle richieste per il processo di valutazione nell'ambito della procedura che disciplina le domande di protezione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 17 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 nonies) Per le modifiche ordinarie e temporanee inerenti alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette di paesi terzi dovrebbe essere seguito l'approccio previsto per gli Stati membri e la decisione di approvazione dovrebbe essere presa

conformemente al regime vigente nel paese terzo di cui trattasi.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 17 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 decies) Dovrebbero essere adottate norme in materia di etichettatura temporanea e di presentazione dei prodotti vitivinicoli il cui nome è oggetto di una domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, al fine di garantire la tutela dei legittimi interessi degli operatori e tenere contemporaneamente conto del principio di concorrenza leale e dell'obbligo di garantire un'adeguata informazione dei consumatori.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Al momento dell'applicazione, mediante atto delegato, dell'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'etichettatura obbligatoria dell'elenco degli ingredienti contenuti nei vini, detto elenco non è presentato per lotto.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) *Al fine di garantire la certezza giuridica in vista di uno sviluppo sostenibile della produzione di latte nell'Unione e tenere conto del ridimensionamento del mercato unico a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione, è opportuno aggiornare i limiti quantitativi applicati nell'Unione per quanto riguarda le possibilità, concesse alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o alle loro associazioni, di negoziare collettivamente con un caseificio le clausole dei contratti, ivi compresi i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione di latte crudo dei loro membri.*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) *Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi legislativi, concretizzatisi nel regolamento (UE) 2017/2393, e abrogare talune norme specifiche diventate limitanti rispetto al regime generale, è opportuno precisare che le organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte o loro associazioni possono essere riconosciute a norma degli articoli 152 e 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sopprimere le norme specifiche relative alle organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il loro riconoscimento e le norme che disciplinano la revoca di detto riconoscimento.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quater) È opportuno codificare le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali, nonché norme che precisino le responsabilità degli Stati membri interessati. Nel rispetto della libertà di stabilimento, pur prendendo atto delle difficoltà che affrontano tali organizzazioni per essere riconosciute dallo Stato membro in cui tali organizzazioni e associazioni vantano un numero significativo di membri o in cui dispongono di una produzione commercializzabile di un volume o di un valore significativo, o, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, che hanno sede nello Stato membro che decide quindi in merito al loro riconoscimento, è opportuno attribuire alla Commissione la responsabilità di riconoscere tali organizzazioni e associazioni e di stabilire norme riguardanti la predisposizione dell'assistenza amministrativa necessaria da parte degli Stati membri, sia tra gli stessi Stati membri che tra questi ultimi e la Commissione, affinché quest'ultima possa stabilire se un'organizzazione o un'associazione soddisfi le condizioni per il riconoscimento o se si tratti invece di un caso di non conformità.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 23 quinques (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quinquies) Per consentire ai produttori agricoli di far fronte alla crescente concentrazione di altri anelli della catena del valore, sia a monte che a valle dell'offerta agricola, è opportuno riconoscere alle associazioni di organizzazioni di produttori la possibilità di partecipare alla creazione di associazioni di organizzazioni di produttori. Inoltre, per rispondere agli stessi obiettivi, è opportuno riconoscere alle organizzazioni interprofessionali la possibilità di creare associazioni di organizzazioni interprofessionali.

Emendamento 32

**Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 sexies) Tenuto conto dell'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) nella produzione agricola dell'Unione, e visto il successo ottenuto con l'introduzione di norme di gestione dell'offerta di formaggi e prosciutto stagionato con un marchio di qualità per garantire il valore aggiunto e preservare la qualità di tali prodotti, è opportuno estendere i vantaggi di tali norme a tutti i prodotti agricoli aventi un marchio di qualità. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare norme tese a disciplinare l'intera offerta di prodotti agricoli aventi un marchio di qualità ottenuti in un'area geografica delimitata, su richiesta di un'organizzazione interprofessionale, di un'organizzazione di produttori o di un gruppo quale definito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, purché sia favorevole a tali norme un'ampia maggioranza di

produttori di detto prodotto e, se del caso, di produttori agricoli nell'area geografica interessata.

Emendamento 33

**Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 septies) Per favorire una migliore trasmissione dei segnali del mercato e rafforzare i legami tra il prezzo di produzione e il valore aggiunto lungo tutta la catena di fornitura, è opportuno estendere il meccanismo di ripartizione del valore tra agricoltori, ivi comprese le associazioni di agricoltori, con i loro primi acquirenti, al resto delle filiere di prodotti aventi un marchio di qualità riconosciuto dal diritto dell'Unione e dalla legislazione nazionale. Gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, dovrebbero essere autorizzati a concordare una clausola di ripartizione del valore con gli attori operanti nelle diverse fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione, ivi compresi gli utili e le perdite registrati sul mercato.

Emendamento 34

**Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 octies) Al fine di garantire un utilizzo efficace di tutti i tipi di clausole di ripartizione del valore, è opportuno precisare che dette clausole potrebbero basarsi in particolare su indicatori economici relativi ai pertinenti costi di produzione e commercializzazione e alla loro evoluzione, ai prezzi dei prodotti

agricoli e alimentari rilevati sul mercato o sui mercati interessati e alla loro evoluzione o alle loro quantità, alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità o, se del caso, al rispetto di un disciplinare di produzione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Per conseguire l'obiettivo di partecipare alla stabilità dei mercati agricoli, è opportuno rafforzare gli strumenti che assicurano la trasparenza dei mercati agricoli. Vista l'esperienza acquisita dai diversi osservatori settoriali europei dei mercati agricoli, rivelatasi utile per chiarire le scelte degli operatori economici e di tutti i poteri pubblici e facilitare l'osservazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, è opportuno istituire un osservatorio europeo dei mercati dei prodotti agricoli e introdurre un sistema di notifica delle informazioni necessarie al lavoro dell'osservatorio.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 ter) Al fine di chiarire le scelte di tutti gli organi e le istituzioni dell'Unione e rafforzare l'efficacia delle misure di prevenzione e gestione delle turbative del mercato, è opportuno prevedere un meccanismo di allarme precoce attraverso il quale l'osservatorio europeo dei mercati agricoli notificherebbe al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, le minacce

di turbativa dei mercati emettendo, se del caso, una raccomandazione contenente le misure da adottare. La Commissione, l'unica ad avere il potere di iniziativa in questo settore, avrebbe a disposizione trenta giorni per presentare al Parlamento europeo e al Consiglio le misure adeguate per far fronte a dette turbative del mercato o per giustificarne l'assenza.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ mediante il regolamento (UE) .../... (regolamento *sui piani strategici della PAC*), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013,

Emendamento

(29) In vista dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷ mediante il regolamento (UE) .../... (regolamento *orizzontale*), le disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni per quanto riguarda le norme di commercializzazione e le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013, ***precisando ai fini dell'efficienza che detti controlli possono consistere in controlli documentari e controlli sul posto, che non sarebbero necessari a meno che il disciplinare di produzione non contenga requisiti che non possono essere verificati in modo sicuro attraverso un controllo documentario.***

¹⁷ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013,

pag. 549).

pag. 549).

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(30 bis) *Al fine di continuare a sostenere lo sviluppo e la transizione del settore dello zucchero dopo la fine del sistema delle quote, è opportuno precisare che le notifiche dei prezzi di mercato includono anche l'etanolo, autorizzare il ricorso ai meccanismi di conciliazione o di mediazione come alternativa all'arbitrato e codificare nel presente regolamento la clausola di ripartizione del valore.*

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) *È opportuno stabilire meccanismi legali per garantire che i prodotti che recano l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" siano presenti sul mercato di un altro paese solo se non violano i requisiti per l'uso di tale indicazione di qualità nel relativo paese, se esistono.*

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(34 bis) *L'elenco dei prodotti che possono essere protetti come DOP o IGP*

dovrebbe essere ampliato al fine di includere prodotti che sono oggetto di una domanda crescente da parte dei consumatori dell'Unione, come la cera d'api, che è sempre più utilizzata nell'industria alimentare e cosmetica.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013²⁰ e n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ dovrebbero essere **aggiornati**.

²⁰ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

²¹ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35) Gli importi delle risorse finanziarie disponibili per finanziare le misure a norma dei regolamenti (UE) n. 228/2013²⁰ e **(UE)** n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ dovrebbero essere **mantenuti**.

²⁰ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

²¹ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

(35 bis)

Emendamento

Le organizzazioni

interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono operatori indispensabili per lo sviluppo delle filiere agricole di diversificazione delle regioni ultraperiferiche, in particolare nelle filiere di allevamento. Infatti, viste le loro dimensioni ridotte e la loro insularità, i mercati locali delle regioni ultraperiferiche sono particolarmente esposti alle variazioni dei prezzi legate ai flussi delle importazioni dal resto dell'Unione o da paesi terzi. Queste organizzazioni interprofessionali riuniscono tutti gli operatori, da monte a valle, che intervengono sul mercato e, a tale titolo, esse mettono in atto le azioni collettive che permettono alla produzione locale di mantenersi sul suo mercato, in particolare attraverso azioni di raccolta di dati o di diffusione di informazioni. A tal fine, fatti salvi gli articoli 28, 29 e 110 del TFUE e gli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno consentire, nel quadro di accordi interprofessionali ampliati, allo Stato membro interessato, sentiti gli attori interessati, di imporre il pagamento di contributi ai singoli operatori economici o ai gruppi di operatori che non appartengono all'organizzazione e che intervengono sul mercato locale, indipendentemente dalla loro provenienza e dal fatto che il prodotto di tali contributi finanzia azioni a favore del mantenimento della produzione locale o che detti contributi siano prelevati a un diverso stadio commerciale.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1) è inserito il considerando

segunte:

"(25 bis) Gli aiuti concessi, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti dovrebbero, ove possibile, promuovere i prodotti delle filiere corte."

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 127 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis) è inserito il considerando seguente:

"(127 bis) I contratti scritti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Considerando 139 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) è inserito il considerando

segunte:

"(139 bis) I contratti scritti che potrebbero essere obbligatori in alcuni Stati membri o che i produttori, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori hanno in ogni caso il diritto di richiedere, dovrebbero indicare, tra l'altro, il prezzo da pagare alla consegna che, come soluzione ideale, comprenderebbe il costo di produzione, e che potrebbe essere calcolato sulla base di indicatori di produzione di facile accesso e comprensibili e dei costi di mercato che gli Stati membri possono stabilire conformemente a criteri obiettivi e basati su studi relativi alla produzione e alla filiera alimentare."

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1

Testo in vigore

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento

-1 quater) *l'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ossia di tutti i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. ***Il presente regolamento definisce le norme pubbliche, le norme di trasparenza del mercato e gli strumenti di gestione dei rischi che consentiranno alle autorità pubbliche, in particolare alla Commissione, di garantire la***

sorveglianza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli.

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

- a) cereali, parte I;
- b) riso, parte II;
- c) zucchero, parte III;
- d) foraggi essiccati, parte IV;
- e) sementi, parte V;
- f) luppolo, parte VI;
- g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
- h) lino e canapa, parte VIII;
- i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
- j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
- k) banane, parte XI;
- l) settore vitivinicolo, parte XII;
- m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
- n) tabacco, parte XIV;
- o) carni bovine, parte XV;
- p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
- q) carni suine, parte XVII;
- r) carni ovine e caprine, parte XVIII;
- s) uova, parte XIX;
- t) carni di pollame, parte XX;
- u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
- v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
- w) bachi da seta, parte XXIII;
- x) altri prodotti, parte XXIV.

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nelle rispettive parti dell'allegato I:

- a) cereali, parte I;
- b) riso, parte II;
- c) zucchero, ***barbabietola da zucchero e canna da zucchero***, parte III;
- d) foraggi essiccati, parte IV;
- e) sementi, parte V;
- f) luppolo, parte VI;
- g) olio di oliva e olive da tavola, parte VII;
- h) lino e canapa, parte VIII;
- i) prodotti ortofrutticoli, parte IX;
- j) prodotti ortofrutticoli trasformati, parte X;
- k) banane, parte XI;
- l) settore vitivinicolo, parte XII;
- m) piante vive e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale, parte XIII;
- n) tabacco, parte XIV;
- o) carni bovine, parte XV;
- p) latte e prodotti lattiero-caseari, parte XVI;
- q) carni suine, parte XVII;
- r) carni ovine e caprine, parte XVIII;
- s) uova, parte XIX;
- t) carni di pollame, parte XX;
- u) alcole etilico di origine agricola, parte XXI;
- v) prodotti dell'apicoltura, parte XXII;
- w) bachi da seta, parte XXIII;
- x) altri prodotti, parte XXIV."

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 1 bis

Obiettivi specifici

Fatti salvi gli obiettivi generali e specifici sanciti dagli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) .../... [regolamento sui piani strategici della PAC], e a norma dell'articolo 39 TFUE, l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli prevista dall'articolo 1 contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) partecipare alla stabilizzazione dei mercati agricoli e rafforzarne la trasparenza;*
- b) promuovere il buon funzionamento della catena di fornitura agroalimentare e garantire un reddito equo ai produttori agricoli;*
- c) migliorare la posizione dei produttori all'interno della catena del valore e promuovere la concentrazione dell'offerta agricola;*
- d) contribuire al miglioramento delle condizioni economiche di produzione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e rafforzare la qualità della produzione agricola europea."*

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 2

Testo in vigore

Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento.

Emendamento

-1 sexies) *l'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) .../... (***regolamento orizzontale***) e le disposizioni adottate a norma dello stesso si applicano alle misure previste dal presente regolamento."

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II ***nella misura necessaria per aggiornarle alla luce degli sviluppi del mercato.***

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 intesi a modificare, ***al fine di aggiornare, alla luce degli sviluppi del mercato,*** le definizioni relative ai settori che figurano nell'allegato II ***senza introdurne di nuove.***

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 6

Testo della Commissione

(3) *L'articolo 6 è soppresso;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 6

Testo in vigore

Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore *dell'olio di oliva e delle olive da tavola*;
 - iv) nel settore del *lino e della canapa*;
 - v) *nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.

Emendamento

3 bis) *l'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 6

Campagne di commercializzazione

Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione:

- a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane;
- b) dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore dei foraggi essiccati e della bachicoltura;
- c) dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo:
 - i) nel settore dei cereali;
 - ii) nel settore delle sementi;
 - iii) nel settore *del lino e della canapa*;
 - iv) nel settore del *latte e dei prodotti lattiero-caseari*;
- d) dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo;
- e) dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso *e delle olive da tavola*;
- f) dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero *e dell'olio di oliva.*"

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 11

Testo in vigore

Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

- a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata.

Emendamento

3 ter) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari che possono essere stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 20:

- a) frumento (grano) tenero, frumento (grano) duro, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 00 e da 02012020 a 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0 % in peso della materia secca sgrassata;

e bis) zucchero bianco;

e ter) isoglucosio di cui ai codici NC 0104, 10, 30 e 0204;

e quater) carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0203;

e quinquies) carni di pollame fresche, refrigerate o surgelate di cui al codice NC 0207."

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 12

Testo in vigore

Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

- a) per il frumento (grano) tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo e il granturco dal 1o novembre al 31 maggio;*
- b) per il risone, dal 1o aprile al 31 luglio;*
- c) per le carni bovine, durante tutto l'anno;*
- d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1o marzo al 30 settembre.*

Emendamento

3 quater) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono disponibili durante tutto l'anno per i prodotti elencati all'articolo 11."

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 13

Testo in vigore

Emendamento

3 quinquies) l'articolo 13 è sostituito dal

Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:

- a) è aperto per il **frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere**;
- b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

seguinte:

"Articolo 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 12, l'intervento pubblico:

- a) è aperto per il burro e il latte scremato in polvere;
- b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) **tenero, il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone** (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), **lo zucchero bianco, le carni ovine, le carni suine o le carni di pollame** qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2;

c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell'articolo 20, primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3."

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 *sexies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 14

Testo in vigore

Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le ***misure relative alla*** fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 ***nonché, eventualmente, le misure relative alle limitazioni quantitative in caso di acquisti all'intervento effettuati a prezzo fisso.***

Emendamento

3 sexies) ***l'articolo 14 è sostituito dal seguente:***

"Articolo 14

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

"In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, il Consiglio adotta, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3 TFUE, le ***modalità di*** fissazione dei prezzi per gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11."***"***

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 *septies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:

a) ***il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure***

Emendamento

3 septies) ***all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:***

"1. Per prezzo di intervento pubblico si intende ***il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.******"***

b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Il Consiglio adotta le **misure** relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Emendamento

3 octies) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Consiglio adotta le **modalità** relative alla fissazione del prezzo di intervento pubblico, compresi gli importi delle maggiorazioni e riduzioni, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE."

Emendamento 266

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 decies (nuovo)

Emendamento

3 nonies) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis. Nel fissare il prezzo di intervento pubblico, il Consiglio applica criteri obiettivi e trasparenti, che sono in linea con l'obiettivo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in conformità all'articolo 39 TFUE."

Testo in vigore

Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) Nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

Emendamento

3 decies) *l'articolo 16 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) Nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

2 bis. Gli Stati membri informano la Commissione dell'identità delle imprese che hanno fatto ricorso all'intervento pubblico e degli acquirenti di scorte di intervento pubblico.

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati ***comprati, se del caso, e*** smaltiti nel corso dell'anno precedente. ***Dette informazioni includono l'identità delle imprese, i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita.***"

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

b) olio di oliva;

Emendamento

3 undecies) all'articolo 17, primo comma, la lettera b) è così modificata:

"b) olio di oliva e olive da tavola;"

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 17 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione **danno priorità**, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a) ortofrutticoli e prodotti freschi del

Emendamento

3 duodecies) all'articolo 17, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"i bis) riso."

Emendamento

b bis) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri che intendono partecipare al regime di aiuti di cui al paragrafo 1 (il «programma destinato alle scuole») e che chiedono il corrispondente aiuto dell'Unione **provvedono**, tenendo conto delle circostanze nazionali, alla distribuzione di prodotti appartenenti a uno dei seguenti gruppi o a entrambi:

a) **per i prodotti ortofrutticoli:**

settore delle banane;

b) latte alimentare e le relative versioni senza lattosio.

i) *in via prioritaria*, ortofrutticoli e prodotti freschi del settore delle banane;

ii) *prodotti ortofrutticoli trasformati*;

b) *per il latte e i prodotti lattiero-caseari*:

i) latte alimentare e le relative versioni senza lattosio;

ii) *formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao."*

Emendamento 258

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 4

Testo in vigore

Emendamento

b ter) *all'articolo 23, il paragrafo 4 è soppresso.*

4. *In deroga al paragrafo 3, al fine di promuovere il consumo di prodotti specifici e/o di rispondere a particolari esigenze nutrizionali dei bambini sul proprio territorio, gli Stati membri possono effettuare la distribuzione di prodotti appartenenti a uno o a entrambi dei seguenti gruppi:*

a) *prodotti ortofrutticoli trasformati, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a);*

b) *formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta in guscio o cacao, oltre ai prodotti di cui al paragrafo 3, lettera b)*

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) all'articolo 23 è inserito il paragrafo seguente:

"8 bis. Ove giustificato dalle rispettive autorità nazionali competenti in materia di salute e nutrizione, gli Stati membri possono prevedere nella loro strategia nazionale che i prodotti di cui ai paragrafi 3 e 5 del presente articolo siano distribuiti nelle scuole contemporaneamente ai normali pasti scolastici."

Emendamento 260/rev

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera b quinquies (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 – paragrafo 11

Testo in vigore

Emendamento

b quinquies) all'articolo 23, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

"11. Gli Stati membri scelgono i prodotti da distribuire o da includere nelle misure educative di accompagnamento in base a criteri oggettivi che includono uno o più dei seguenti elementi: considerazioni di ordine ambientale e sanitario, stagionalità, varietà e disponibilità di prodotti locali o regionali, privilegiando per quanto possibile i prodotti originari dell'Unione. Gli Stati membri possono incoraggiare in particolare l'acquisto locale o regionale, i prodotti biologici, le filiere corte o i benefici ambientali, ***compresi gli imballaggi sostenibili***, e, se del caso, i prodotti riconosciuti dai regimi di qualità istituiti dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni

Nelle proprie strategie gli Stati membri possono tenere conto di considerazioni

inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.

inerenti alla sostenibilità e al commercio equo e solidale.”

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto ii

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 2 – comma 3 – ultima frase

Testo della Commissione

Emendamento

ii) Al paragrafo 2, terzo comma, l'ultima frase è soppressa;

soppresso

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera c – punto iii – parte introduttiva

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 23 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

iii) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

iii) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 61

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre **2030**, con riesame **intermedio** da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del funzionamento del sistema

4 bis) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Articolo 61

Durata

Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli istituito nel presente capo si applica dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre **2050**, con riesame **decennale, a partire dal 1° gennaio 2023**, da realizzarsi da parte della Commissione ai fini della valutazione del

ed, eventualmente, della presentazione di proposte.

funzionamento del sistema ed, eventualmente, della presentazione di proposte *per migliorarne l'efficacia.* "

Emendamento 261

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Emendamento

4 ter) all'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 saranno valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. ***Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che le autorizzazioni di cui all'articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento, siano valide per sei anni dalla data di concessione.***"

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 62 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da

Emendamento

4 quater) all'articolo 62, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il presente capo non si applica a impianti o reimpianti di superfici destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze, a ***impianti o reimpianti di superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente alla produzione di succo d'uva, a*** superfici

adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.

il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori, né a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale.”

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

5) All'articolo 63, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

soppresso

'1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a) all'1% della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente;

b) all'1% di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie coperta dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.”

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 63

Testo in vigore

Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti ***all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente.***

2. Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica.

3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli,

Emendamento

5 bis) l'articolo 63 è sostituito dal seguente:

"Articolo 63

Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti

1. Gli Stati membri mettono a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti:

a) all'1 % della superficie vitata totale effettiva nel loro territorio, determinata al 31 luglio dell'anno precedente; o

b) all'1 % di una superficie che comprende la superficie vitata totale effettiva nel loro territorio determinata al 31 luglio 2015 e la superficie contemplata dai diritti di impianto concessi ai produttori sul loro territorio in conformità degli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016, di cui all'articolo 68 del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono:

a) applicare a livello nazionale una percentuale inferiore a quella stabilita al paragrafo 1;

b) limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, per specifiche zone ammissibili alla produzione di vini a denominazione di origine protetta, per zone ammissibili alla produzione di vini a indicazione geografica protetta, oppure per zone che non hanno un'indicazione geografica; ***dette autorizzazioni dovrebbero essere utilizzate in tali regioni.***

3. Le eventuali limitazioni di cui al paragrafo 2 contribuiscono a garantire un aumento controllato degli impianti viticoli,

risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

- a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;
- b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

risultano in un aumento percentuale superiore allo 0 % e sono giustificate in forza di una o più delle seguenti motivazioni specifiche:

- a) l'esigenza di evitare un evidente rischio di offerta eccedentaria di prodotti vitivinicoli in rapporto alle prospettive di mercato relative a tali prodotti, senza andare al di là di quanto sia necessario per soddisfare tale esigenza;
- b) l'esigenza di evitare un evidente rischio di significativo deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta;

b bis) la volontà di contribuire allo sviluppo dei prodotti interessati salvaguardando nel contempo la loro qualità.

3 bis. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, delle misure restrittive adottate in applicazione dei paragrafi 2 e 3.

4. Gli Stati membri pubblicano eventuali decisioni adottate a norma del paragrafo 2. Tali decisioni sono debitamente motivate. Gli Stati membri notificano senza ritardo alla Commissione dette decisioni nonché le relative motivazioni.

4 bis. Gli Stati membri, andando oltre le restrizioni previste dal presente articolo, possono concedere autorizzazioni per gli impianti realizzati allo scopo di conservare le risorse genetiche della vite."

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 64

Testo in vigore

Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio; c bis)

d) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo

Emendamento

5 ter) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

"Articolo 64

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti

1. Le richieste ammissibili sono accettate nella loro totalità qualora esse, in un determinato anno, riguardino una superficie totale non superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro.

Ai fini del presente articolo, gli Stati membri possono applicare, **a livello nazionale o regionale**, uno o più dei seguenti criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori:

a) il richiedente dispone di una superficie agricola non inferiore alla superficie per cui richiede l'autorizzazione;

b) il richiedente possiede sufficienti capacità e competenze professionali;

c) la domanda non pone un significativo rischio di usurpazione della notorietà di denominazioni di origine protetta specifiche, il che si presume salvo che le autorità pubbliche dimostrino l'esistenza di tale rischio;

c bis) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) ove debitamente giustificato, uno o più dei criteri di cui al paragrafo 2, a condizione che siano applicati in modo obiettivo e non discriminatorio.

2. Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1, presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo

una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

- a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
- b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente;
- c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività a livello **aziendale e a livello regionale**;
- g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:

- a) produttori che installano un impianto viticolo per la prima volta e che si sono insediati in qualità di capo dell'azienda (nuovi operatori);
- b) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente **o alla conservazione delle risorse genetiche della vite**;
- c) superfici da adibire a nuovi impianti nel quadro di progetti di ricomposizione fondiaria;
- d) superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali o di altro tipo;
- e) sostenibilità dei progetti di sviluppo o di reimpianto in base ad una valutazione economica;
- f) le superfici da adibire a nuovi impianti contribuiscono ad aumentare la competitività **dell'azienda a livello regionale, nazionale e internazionale**;
- g) progetti che hanno la potenzialità per migliorare la qualità dei prodotti con indicazioni geografiche;
- h) superfici da adibire a nuovi impianti nell'ottica di accrescere le dimensioni di aziende piccole e medie.

2 bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.

2 ter. Gli Stati membri possono adottare tutte le misure regolamentari per impedire l'elusione, da parte degli operatori, dei criteri restrittivi adottati a norma dei

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

paragrafi 1, 2 e 2 bis.

3. Gli Stati membri pubblicano i criteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 2 bis da essi applicati e li notificano senza ritardo alla Commissione.

3 bis. Qualora si ricorra a una limitazione a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, lettera b) a livello regionale, è possibile applicare i criteri di priorità e ammissibilità stabiliti all'articolo 64 a tale livello."

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 65 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater) all'articolo 65, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:

"Uno Stato membro, allorquando applica l'articolo 63, paragrafo 2, può avviare una procedura preliminare ufficiale che gli consenta di tenere conto dei pareri delle organizzazioni professionali rappresentative riconosciute a livello regionale in conformità della legislazione di tale Stato membro."

Emendamento 233

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 68

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 68

5 quinquies) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"Articolo 68

Disposizioni transitorie

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016.

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

2. Le autorizzazioni concesse a norma **del paragrafo 1** hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre **2023**.

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Disposizioni transitorie

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016.

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

1 bis. Dopo il 31 dicembre 2020 le superfici coperte da diritti di impianto non convertiti in autorizzazioni restano a disposizione degli Stati membri, che possono ridistribuirli a norma dell'articolo 66, al più tardi entro il 31 dicembre 2025.

2. Le autorizzazioni concesse a norma **dei paragrafi 1 e 1 bis** hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre **2028**.

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63."

Testo della Commissione

Emendamento

5 sexies) *all'articolo 69 è inserita la lettera seguente:*

e bis) *i criteri relativi alla conservazione delle risorse genetiche della vite.*

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 73

Testo in vigore

Articolo 73

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni concernenti le norme di commercializzazione.

Emendamento

5 septies) *l'articolo 73 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 73

Ambito di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, ***nonché per garantire condizioni di parità concorrenziale tra i produttori dell'Unione e quelli di paesi terzi***, la presente sezione reca le disposizioni ***applicabili alle*** norme di commercializzazione."

Emendamento 234

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75

Testo in vigore

Articolo 75

Fissazione e contenuto

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
- d) banane;
- e) piante vive;
- f) uova;
- g) carni di pollame;
- h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
- i) luppolo.

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei

Emendamento

5 octies) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

"Articolo 75

Fissazione e contenuto

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;***
- b) ortofrutticoli;***
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati;***
- d) banane;***
- e) piante vive;***
- f) uova;***
- g) carni di pollame;***
- h) grassi da spalmare destinati al consumo umano;***
- i) luppolo;***

i bis) riso;

i ter) latte e prodotti lattiero-caseari;

i quater) miele e prodotti dell'alveare;

i quinquies) carni bovine;

i sexies) carni ovine;

i septies) carni suine;

i octies) canapa.

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei

consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

- a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;
- b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
- c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le

consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

- a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;
- b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;
- c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche, **le pratiche di alimentazione animale** e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le

relative restrizioni;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) il luogo di produzione e/o di origine, ***esclusi carni di pollame e grassi da spalmare***;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m) si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico

relative restrizioni;

i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;

j) il luogo di produzione e/o di origine;

k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;

l) destinazioni d'uso specifiche;

m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;

m bis) il benessere degli animali.

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m) si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

a) delle peculiarità del prodotto considerato;

b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;

c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico

adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del

adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;

f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali”.

²⁷ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del

Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 78

Testo in vigore

Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

- a) carni bovine;
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- d) carni di pollame;
- e) uova;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
- g) olio di oliva e olive da tavola.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti

Emendamento

5 nonies) *l'articolo 78 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 78

Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti

1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:

- a) carni bovine;
- a bis) carni ovine e di agnello;***
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- d) carni di pollame;
- e) uova;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano;
- g) olio di oliva e olive da tavola.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VII possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione ***e la promozione*** di un prodotto conforme ai corrispondenti

stabiliti nel medesimo allegato.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie.

requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

L'allegato VII può stabilire le condizioni alle quali tali designazioni o denominazioni di vendita devono essere protette, nella commercializzazione o promozione, dagli utilizzi commerciali, le usurpazioni, le imitazioni o evocazioni illecite.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, riguardanti le modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione.

4. Ai fini di una chiara e corretta comprensione da parte degli operatori e degli Stati membri delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VII, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo le relative modalità di interpretazione e applicazione.

5. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione del mercato dei prodotti lattiero-caseari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a precisare i prodotti lattiero-caseari per i quali devono essere specificate le specie animali che sono all'origine del latte, quando esso non proviene dalla specie bovina, e a stabilire le pertinenti norme necessarie."

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 decies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 79 bis

Miscela di olio di oliva con altri oli vegetali

1. La miscela di olio di oliva con altri oli vegetali è vietata.

2. La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'introduzione di sanzioni per gli operatori che non rispettano il paragrafo 1 del presente articolo."

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 undecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 79 ter

Regole di commercializzazione relative ai settori delle olive e dell'olio di oliva

Al fine di tenere conto delle specificità dei settori delle olive e dell'olio di oliva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento armonizzando le norme che definiscono le regole di commercializzazione per detti settori."

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(6) *All'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

soppresso

"2. *Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate sul loro territorio per la produzione di vino.*

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

a) *la varietà appartiene alle specie *Vitis vinifera* o *Vitis Labrusca*;*

b) *la varietà proviene da un incrocio tra le specie *Vitis vinifera*, *Vitis Labrusca* e altre specie del genere *Vitis*.*

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione."

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 81 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere **piantate**, reimpiantate o innestate **sul** loro territorio per la **produzione di vino**.

6 bis) *all'articolo 81, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere **impiantate**, reimpiantate o innestate **nel** loro territorio per la **vinificazione**.

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione.

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 90 bis – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

- (a) norme per la costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 92 – paragrafo 1

Gli Stati membri possono classificare come varietà di uve da vino soltanto quelle che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) la varietà appartiene alla specie *Vitis vinifera* o **la varietà** proviene da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*;
- b) la varietà non è una delle seguenti: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton e Herbemont.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono autorizzare il reimpianto di *Vitis Labrusca* o delle varietà di cui al secondo comma, lettera b), nei vigneti storici esistenti a condizione che l'attuale superficie di coltivazione non venga estesa.

L'estirpazione della varietà di uve da vino eliminata dalla classificazione di cui al primo comma ha luogo entro 15 anni dalla sua cancellazione."

Emendamento

- (a) norme per la costituzione **o il mantenimento** di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri;

Testo in vigore

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

Emendamento 235/rev

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

a) "denominazione di origine", **un** nome **che serve a designare** un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e, **se pertinenti, ai** fattori umani;

Emendamento

8 bis) all'articolo 92, il paragrafo 1 è così modificato:

"1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano **esclusivamente** ai prodotti di cui all'allegato VII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16."

Emendamento

a) "denominazione di origine", **il** nome **di una regione, di un luogo specifico o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese utilizzato per descrivere** un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

Emendamento

i) le cui qualità e caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e fattori umani;

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9 – lettera a

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a – punto v bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

v bis) che non è "parzialmente dealcolizzato" o "dealcolizzato" come indicato ai punti 18 e 19 dell'allegato VII, parte II.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(10) All'articolo 94, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

soppresso

"Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:"

Emendamento 236

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo in vigore

Articolo 94

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono **un fascicolo tecnico contenente:**
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) una descrizione del vino o dei vini:
 - i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
 - c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
 - d) la delimitazione della zona

Emendamento

10 bis) l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

"Articolo 94

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:
 - a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) una descrizione del vino o dei vini:
 - i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
 - ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
 - c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
 - d) la delimitazione della zona

geografica interessata;

- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- g) gli elementi che evidenziano ***il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;***

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

geografica interessata;

- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- g) gli elementi che evidenziano i ***seguenti legami:***

i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico e gli elementi relativi ai fattori naturali e umani di detto ambiente geografico, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i);

ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

g bis) se del caso, il suo contributo allo sviluppo sostenibile;

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine."

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 96 – paragrafo 5 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) all'articolo 96, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Al momento della trasmissione della domanda di protezione alla Commissione a norma del primo comma del presente paragrafo, lo Stato membro allega una dichiarazione in cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa le condizioni relative alla protezione previste dalla presente sezione e certifica che il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), costituisce un riepilogo fedele del disciplinare di produzione.

Gli Stati membri informano la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate nel quadro della procedura nazionale."

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 96 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di cui all'articolo 97, paragrafo 2, fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di protezione per la quale lo Stato membro ha ritenuto che siano soddisfatte le condizioni nel quadro di una procedura nazionale preliminare conformemente al

soppresso

paragrafo 5.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafi 2 o 3."

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 97 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato.

Emendamento

La Commissione esamina le domande di protezione che riceve conformemente all'articolo 94 e all'articolo 96, paragrafo 5. La Commissione verifica che non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale preliminare svolta dallo Stato membro interessato. ***Tale esame riguarda, in particolare, il documento unico di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d).***

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103 – paragrafo 4

Testo della Commissione

All'articolo 103 è inserito il seguente paragrafo 4:

'4. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione."

Emendamento

soppresso

Emendamento 263/rev

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 103

Testo in vigore

Articolo 103

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla

Emendamento

14 bis) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"Articolo 103

Protezione

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
 - a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
 - i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o
 - ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, ***indebolisca o svigorisca*** la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, ***anche laddove un nome registrato sia utilizzato come ingrediente***;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili, ***anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente***;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla

confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;

d bis) qualsiasi indicazione fornita in malafede in merito a un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione protetta.

3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1.

3 bis. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti attraverso il commercio elettronico nell'Unione.

3 ter. Quando la zona geografica di un vino che beneficia di una denominazione di origine protetta è coperta da un'altra denominazione di origine protetta la cui zona geografica è più estesa, gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali i vini in questione possono beneficiare di quest'altra denominazione di origine protetta. Tali condizioni devono essere incluse nel disciplinare di produzione dei vini in questione."

Emendamento 237

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105

Testo in vigore

Articolo 105

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

Emendamento

14 ter) l'articolo 105 è sostituito dal seguente:

"Articolo 105

Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

1 bis. *Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione ("modifiche dell'Unione") e modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo ("modifiche ordinarie").*

Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:

a) *include una modifica del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;*

b) *consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;*

c) *potrebbe potenzialmente annullare il legame di cui alla lettera a), punto i), o alla lettera b), punto i), dell'articolo 93, paragrafo 1;*

d) *comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.*

Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la

modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nei paesi terzi interessati.

Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.

1 ter. Sono considerate modifiche ordinarie le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

1 quater. Nel caso di modifiche delle condizioni di produzione delle viti destinate alla produzione di una denominazione di origine protetta, le viti esistenti continuano a beneficiare del diritto a produrre la denominazione di origine protetta per un periodo specificato nel disciplinare del prodotto e al più tardi fino all'estirpazione".

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 105 bis

Modifiche dell'Unione

1. Una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare di produzione segue mutatis mutandis la procedura stabilita all'articolo 94 e agli articoli da 96 a 99. Le domande di approvazione di una modifica dell'Unione di un disciplinare

sono considerate ammissibili se sono presentate a norma dell'articolo 105 e se sono complete, esaustive e debitamente compilate. L'approvazione da parte della Commissione di una domanda di approvazione di una modifica dell'Unione dei disciplinari riguarda soltanto le modifiche presentate nella domanda stessa.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 2, ritiene soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 97, paragrafo 3, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la domanda di modifica dell'Unione. La decisione finale sull'approvazione della modifica è adottata senza applicare la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, salvo qualora sia stata presentata un'opposizione ammissibile oppure la domanda di modifica sia rigettata, nel qual caso si applica l'articolo 99, secondo comma.

3. Se la domanda è giudicata inammissibile, le autorità competenti dello Stato membro o quelle del paese terzo ovvero il richiedente stabilito in un paese terzo sono informati dei motivi dell'inammissibilità.

4. Le domande di approvazione di modifiche dell'Unione contengono esclusivamente modifiche dell'Unione. Se la domanda di modifiche dell'Unione contiene anche modifiche ordinarie o temporanee, la procedura di modifica dell'Unione si applica soltanto alle modifiche dell'Unione. Le modifiche ordinarie o temporanee sono considerate come non presentate.

5. La verifica della domanda di modifica effettuata dalla Commissione verte sulle modifiche proposte."

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 105 ter

Modifiche ordinarie

1. Le modifiche ordinarie sono approvate e rese pubbliche dagli Stati membri in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

La domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare è presentata alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell'indicazione. I richiedenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 95. Se la domanda di approvazione di una modifica ordinaria di un disciplinare non proviene dal richiedente che ha presentato la domanda di protezione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro dà a tale richiedente, se esiste ancora, la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.

La domanda di modifica ordinaria presenta una descrizione delle modifiche ordinarie e una sintesi dei motivi che le rendono necessarie e dimostra che le modifiche proposte sono da considerarsi ordinarie a norma dell'articolo 105.

2. Se ritiene che i requisiti siano soddisfatti, lo Stato membro può approvare e rendere pubblica la modifica ordinaria. La decisione di approvazione comprende il documento unico consolidato modificato, se del caso, e il disciplinare consolidato modificato.

La modifica ordinaria è applicabile nello

Stato membro allorché è resa pubblica. Lo Stato membro comunica alla Commissione le modifiche ordinarie entro un mese dalla data in cui è stata resa pubblica la decisione nazionale di approvazione.

3. Le decisioni di approvazione delle modifiche ordinarie concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono adottate in conformità del regime vigente nel paese terzo interessato e sono comunicate alla Commissione da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente alla Commissione o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data in cui sono rese pubbliche.

4. Se la zona geografica si estende su più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati applicano la procedura di modifica ordinaria separatamente per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. La modifica ordinaria è applicabile dopo l'entrata in applicazione dell'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica ordinaria la invia alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione della modifica ordinaria.

Se uno o più Stati membri interessati non adottano la decisione nazionale di approvazione di cui al primo comma, uno degli altri Stati membri interessati può presentare domanda ai sensi della procedura di modifica dell'Unione. Questa disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo."

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 14 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105 quater (nuovo)

14 sexies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 105 quater

Modifiche temporanee

1. *Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. Esse sono comunicate alla Commissione insieme ai motivi a sostegno delle stesse entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la decisione nazionale di approvazione. Una modifica temporanea è applicabile nello Stato membro allorché è resa pubblica.*

2. *Ove la zona geografica si estenda su più di uno Stato membro, la procedura di modifica temporanea si applica separatamente negli Stati membri interessati per la parte della zona che rientra nel rispettivo territorio. Le modifiche temporanee sono applicabili solo allorché entra in applicazione l'ultima decisione nazionale di approvazione. Lo Stato membro che approva per ultimo la modifica temporanea la comunica alla Commissione entro un mese dalla data in cui è resa pubblica la sua decisione di approvazione. Tale disposizione si applica altresì, mutatis mutandis, quando uno o più dei paesi interessati è un paese terzo.*

3. *Le modifiche temporanee concernenti prodotti vitivinicoli originari di paesi terzi sono comunicate alla Commissione, insieme ai motivi a sostegno delle stesse, da un singolo produttore o da un gruppo di produttori avente un interesse legittimo direttamente o tramite le autorità di detto paese terzo, entro un mese dalla data di approvazione.*

4. *La Commissione rende pubbliche tali modifiche entro tre mesi dalla data in cui perviene la comunicazione dello Stato membro, del paese terzo ovvero del*

singolo produttore o gruppo di produttori di un paese terzo. Una modifica temporanea è applicabile nel territorio dell'Unione allorché è resa pubblica dalla Commissione."

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 106

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'articolo 106 è sostituito dal seguente:

soppresso

"Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in una o più delle seguenti circostanze:

- a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;***
- b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;***
- c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2."

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 106

Testo in vigore

Articolo 106

Cancellazione

Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica ***non più rispondenti al rispettivo disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento

15 bis) l'articolo 106 è sostituito dal seguente:

"Articolo 106

Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per la cancellazione della protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica ***in una o più delle seguenti circostanze:***

- a) la conformità al relativo disciplinare non è più garantita;***
- b) non è stato immesso in commercio alcun prodotto con tale denominazione di origine o indicazione geografica per almeno sette anni consecutivi;***
- c) un richiedente che soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 95 dichiara di non volere più mantenere la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica.***

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

1 bis. Se ritiene che la richiesta di cancellazione non sia ammissibile, la Commissione comunica all'autorità dello Stato membro o del paese terzo ovvero alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta i motivi a sostegno del giudizio di inammissibilità.

1 ter. Le dichiarazioni motivate di opposizione alla cancellazione sono ammissibili solo ove dimostrino una dipendenza commerciale dal nome registrato da parte di un terzo interessato."

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 15 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 106 bis

Etichettatura temporanea e presentazione

Dopo la trasmissione alla Commissione di una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, i produttori possono indicarla in etichetta e nella presentazione nonché utilizzare loghi e indicazioni nazionali, nel rispetto del diritto dell'Unione e in particolare del regolamento (UE) n. 1169/2011.

I simboli dell'Unione che indicano la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, le indicazioni dell'Unione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e le abbreviazioni dell'Unione "DOP" o "IGP" possono figurare in etichetta soltanto dopo la pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione di origine o indicazione geografica in questione.

Ove la domanda sia respinta, i prodotti vitivinicoli etichettati conformemente al primo paragrafo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.";

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 15 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 107 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

15 quater) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 107 bis

Applicazione di un disciplinare di produzione alle zone di produzione di acquaviti di vino

Gli Stati membri possono applicare un disciplinare ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, alle superfici di produzione di vini atti a produrre acquaviti di vino a indicazione geografica registrata conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.";

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino.

3. All'interno dell'Unione, l'autorità competente di cui al paragrafo 2 o uno o più organismi delegati ai sensi dell'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino, **anche nello Stato membro in cui avviene la produzione del vino.**

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I controlli di cui al paragrafo 3 sono controlli amministrativi e sopralluoghi. Tali controlli possono essere limitati ai soli controlli amministrativi esclusivamente quando sono sicuri e consentono di garantire pienamente il rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal disciplinare.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 17

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Al fine di verificare il rispetto del disciplinare, le autorità competenti o gli organismi delegati di cui al paragrafo 3 possono controllare gli operatori stabiliti in un altro Stato membro laddove siano coinvolti nel condizionamento di un prodotto recante una denominazione di origine protetta registrata sul loro territorio. In considerazione della fiducia che possono accordare agli operatori e ai loro prodotti sulla base dei risultati di precedenti controlli, gli organismi delegati di cui al paragrafo 3, possono incentrare le loro azioni di controllo su aspetti chiave del disciplinare precedentemente definiti e comunicati a detti operatori.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) L'articolo 119 è così modificato:

soppresso

a) Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 19, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie: ';

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi."

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 119

Testo in vigore

Emendamento

Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

18 bis) l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

"Articolo 119

Indicazioni obbligatorie

1. L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15, 16, ***18 e 19***, commercializzati nell'Unione o destinati all'esportazione, contengono le seguenti indicazioni obbligatorie:

a) la designazione della categoria di prodotti vitivinicoli in conformità dell'allegato VII, parte II;

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" *e*

ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati *e*

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e

b) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta:

i) l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta";

e ii) il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;

c) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

d) l'indicazione della provenienza;

e) l'indicazione dell'imbottigliatore o, nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il nome del produttore o venditore;

f) l'indicazione dell'importatore nel caso dei vini importati;

g) nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, l'indicazione del tenore di zucchero.

g bis) la dichiarazione nutrizionale, il cui contenuto può essere limitato al solo valore energetico; e

g ter) l'elenco degli ingredienti.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), il riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" può essere omesso nei seguenti casi:

a) se sull'etichetta figura, conformemente al disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 2, una menzione tradizionale in conformità all'articolo 112, lettera a);

b) in circostanze eccezionali e

debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

debitamente giustificate che la Commissione stabilisce mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 227 al fine di garantire l'osservanza delle norme vigenti in materia di etichettatura.

3 bis. Per garantire un'applicazione uniforme del paragrafo 1, lettera g bis), il valore energetico:

a) è espresso mediante numeri e parole o simboli, in particolare il simbolo (E) per l'energia;

b) calcolato utilizzando il coefficiente di conversione di cui all'Allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011;

c) è espresso sotto forma di valori medi in kcal definiti sulla base:

i) dell'analisi del vino da parte del produttore; o

ii) di un calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati, sulla base dei valori medi di vini tipici e caratteristici;

d) è espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio.

3 ter. In deroga al paragrafo 1, lettera g ter), l'elenco degli ingredienti può essere indicato con mezzi diversi dall'etichetta incollata sulla bottiglia o altro contenitore, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing.

3 quater. Gli Stati membri adottano misure per garantire che i prodotti di cui al paragrafo 1 non etichettati in conformità alle disposizioni del presente regolamento non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato se già immessi.

3 quinquies. Gli operatori che volontariamente desiderano comunicare ai consumatori le calorie dei prodotti vitivinicoli di una campagna di commercializzazione che ha inizio prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono tenuti ad applicare l'articolo 119 nella sua integrità.";

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 120 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

19 bis) è inserita la lettera seguente:

"f bis) termini relativi alla conservazione delle risorse genetiche vitivinicole;"

Emendamento 104

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122 – paragrafo 1 – lettere b, c e d

Testo della Commissione

Emendamento

(20) All'articolo 122, il paragrafo 1 è così modificato:

soppresso

a) alla lettera b), il punto ii) è soppresso;

b) alla lettera c) è aggiunto il seguente punto iii):

"iii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso.";

c) alla lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e dei dispositivi di chiusura e un elenco di

determinate forme di bottiglie specifiche;";

Emendamento 105

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 20 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 122

Testo in vigore

Articolo 122

Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

Emendamento

20 bis) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

"Articolo 122

Poteri delegati

1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 concernenti regole e restrizioni riguardanti:

a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;

b) le indicazioni obbligatorie, in particolare:

i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;

iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;

iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all'articolo 119, paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli;

v) le disposizioni relative all'uso delle lingue; e

v bis) le disposizioni relative all'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter);

- c) le indicazioni facoltative, in particolare:
- i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
 - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
- d) la presentazione, in particolare:
- i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
 - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
 - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

- c) le indicazioni facoltative, in particolare:
- i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
 - ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
- ii bis) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;***
- d) la presentazione, in particolare:
- i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia ***e determinati dispositivi di chiusura*** e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
 - ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
 - iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
 - iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue;

Entro 18 mesi dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)], la Commissione adotta gli atti delegati di cui alla lettera b), punto v bis).

2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 125 – titolo

Testo in vigore

Accordi nel settore dello zucchero

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b ter (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 126 – titolo

Testo in vigore

Comunicazione dei prezzi *di mercato dello zucchero*

conformemente all'articolo 227 riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.

4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.”

Emendamento

b bis) all'articolo 125, il titolo è sostituito dal seguente:

”Accordi nel settore della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero”

Emendamento

b ter) all'articolo 126, il titolo è sostituito dal seguente:

”Comunicazione dei prezzi nei mercati”

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21 – lettera b quater (nuova)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 126 – comma 1

Testo in vigore

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero **bianco** o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

Emendamento

b quater) all'articolo 126 il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero nonché sul mercato dello zucchero e dell'etanolo, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero o di etanolo o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero o dell'etanolo. Queste informazioni sono trattate in modo riservato."

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 148

Testo in vigore

Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida

Emendamento

22 bis) l'articolo 148 è sostituito dal seguente:

"Articolo 148

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida

che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o tale offerta soddisfano le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori.

Ai fini del presente articolo, si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste al paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui al paragrafo 1:

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:
 - è fisso ed è stabilito nel contratto, **e/o**
 - è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che **possono comprendere** indicatori **di mercato che** riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii) il volume di latte crudo che può **e/o** deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) e norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 **e 1 bis**:

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, **o**

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che **comprendono** indicatori **pertinenti e facilmente comprensibili e indici economici nonché il metodo di calcolo del prezzo finale, sulla base e con riferimento a costi di produzione e di mercato di facile accesso e comprensibili, che** riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato.

A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento;

ii) il volume di latte crudo che può **o** deve essere consegnato e il calendario di tali consegne. ***Non potranno essere stabilite clausole penali per inadempimenti mensili;***

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se un socio di

consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo

una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell'agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi quelli di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che ricorrono alle opzioni previste al presente articolo

notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 149

Testo in vigore

Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per

notificano alla Commissione il modo in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2. ”

Emendamento

22 ter) l'articolo 149 è sostituito dal seguente:

”Articolo 149

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per

la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al **3,5 %** della produzione totale dell'Unione

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo

la produzione comune di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al **4,5 %** della produzione totale dell'Unione,

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome, gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto; e

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo

oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.

oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione di latte crudo inferiore alle 500 000 tonnellate l'anno non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono le associazioni di tali organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.

1/2003 del Consiglio;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

²² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

1/2003 del Consiglio;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

²² Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).";

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 150

Testo in vigore

Articolo 150

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 3, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 3, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi

Emendamento

22 quater) l'articolo 150 è sostituito dal seguente:

"Articolo 150

Regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di

dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

- a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;
- b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
- c) possono essere rese vincolanti per un massimo di **tre** anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
- d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;
- e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima

un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, ove pertinente, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio, **o dei loro rappresentanti**, che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

- a) coprono solo la gestione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;
- b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;
- c) possono essere rese vincolanti per un massimo di **cinque** anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;
- d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;
- e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima

commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di

commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 149.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di

esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.

esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3 del presente regolamento.";

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 151

Testo in vigore

Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

Emendamento

22 quinquies) l'articolo 151 è sostituito dal seguente:

"Articolo 151

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

A decorrere dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese ***e il prezzo medio pagato. Si opera una distinzione tra prodotti agricoli biologici e non biologici. Se il primo acquirente è una cooperativa, il prezzo medio viene comunicato al termine della campagna di commercializzazione di cui all'articolo 6, lettera c), punto v).***

Le informazioni relative al prezzo medio si considerano riservate e l'autorità competente garantisce che i prezzi medi specifici applicati dai singoli operatori economici o i loro nomi non siano pubblicati.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 148 per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

b) per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri notificano alla Commissione la quantità di latte crudo **e il prezzo medio** di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e periodicità di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 152

Testo in vigore

Articolo 152

Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i) trasformazione comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) condizionamento, etichettatura o

Emendamento

22 sexies) l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

"Articolo 152

Organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i) trasformazione comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) condizionamento, etichettatura o

promozione comune;

- iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
 - vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
 - viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
- c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
 - v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

promozione comune;

- iv) organizzazione comune del controllo di qualità;
 - v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;
 - vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;
 - vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;
 - viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;
- c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:
- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
 - v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione **di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d), del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;**

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

vii) provvedere alla gestione **e alla valorizzazione** dei sottoprodotti, **dei flussi residui** e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità **nonché stimolare la circolarità;**

viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

x) gestire i fondi di mutualizzazione;

xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;

b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;

c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo

c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;

d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;

e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione di cui al secondo comma, lettera d), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo

2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

2 o paragrafo 3.

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.)

2. Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2."

Emendamento 238

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153

Testo in vigore

Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

Emendamento

22 septies) l'articolo 153 è sostituito dal seguente:

"Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; ***tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;***

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda;

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

Gli Stati membri, tuttavia, possono derogare alla lettera b) del primo paragrafo in casi debitamente giustificati:

i) qualora i produttori aderenti possiedano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse o

ii) qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152 a cui i produttori già appartengono abbia deciso democraticamente, a norma del paragrafo 2, lettera c), di consentire ai produttori aderenti di far parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta alle seguenti condizioni:

– i produttori aderenti dispongono di un determinato prodotto destinato a usi differenti e l'organizzazione di produttori primaria di cui i produttori fanno già parte non offre sbocchi di mercato per la seconda destinazione d'uso prevista dai produttori per il loro prodotto; o

– i produttori aderenti a un'organizzazione di produttori si sono storicamente impegnati a consegnare parte dei propri prodotti, mediante contratti o l'appartenenza a cooperative, a diversi altri acquirenti e almeno uno di detti acquirenti diventa un'organizzazione di produttori riconosciuta;

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
- a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
 - c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
 - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
 - e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
 - f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:
- a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);
 - b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;
 - c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, ***nonché dei suoi conti e del suo bilancio***;
 - d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;
 - e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;
 - f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può altresì disporre, nel caso in cui l'organizzazione di produttori sia responsabile della vendita di alcuni o di tutti i prodotti dei produttori aderenti e laddove non si verifichi alcun trasferimento di proprietà dei prodotti da parte dei produttori aderenti all'organizzazione di produttori, che detti produttori aderenti siano in contatto con gli acquirenti, salvo per quanto riguarda le questioni concernenti il prezzo o il volume di vendita di tali prodotti.

3. I paragrafi 1, 2 e 2 *bis* non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari."

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 154

Testo in vigore

Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le

Emendamento

22 octies) *l'articolo 154 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che:

a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro. ***Tali disposizioni non impediscono il riconoscimento delle organizzazioni di produttori dedite a produzioni marginali;***

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione di produttori soddisfi le

condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.

4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2018 ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi il 31 dicembre 2020.

4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.";

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 156

Testo in vigore

Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1.

Emendamento

22 nonies) *l'articolo 156 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori *e/o di associazioni di organizzazioni di produttori* riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 161, paragrafo 1."

Emendamento 239

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157

Testo in vigore

Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
- b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
- c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi *dei* loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, **anche** mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi **e mediante** la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

Emendamento

22 decies) L'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

- a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;
- b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;
- c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi **di tutti i** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:
 - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato mediante:
 - la pubblicazione **e/o la condivisione** di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi, **nonché di dati sui margini assegnati alle diverse fasi della catena di approvvigionamento;**
 - la realizzazione di analisi sui

- ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;
- vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la

possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

- ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;
- iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;
- iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;
- v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato. ***Questi contratti tipo possono coinvolgere due o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, e contengono indicatori pertinenti e di facile comprensione, indici economici e il metodo di calcolo del prezzo finale, sulla base dei costi di produzione pertinenti e della loro evoluzione, referenziando tali dati e tenendo anche conto delle categorie di prodotto e dei loro diversi sbocchi sul mercato, degli indicatori di valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari osservati sui mercati e delle relative variazioni, nonché criteri legati alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità e al contenuto del disciplinare di produzione;***
- vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la

produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

xv) stabilire **clausole standard di ripartizione del valore ai sensi**

produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, ***all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;***

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione ***e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione*** dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

xv) stabilire **norme relative alla ripartizione del valore tra gli operatori**

dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi

della filiera, compresi utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime. ***Tali norme possono assumere la forma di clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis o includere o fare riferimento a indicatori economici come i costi di produzione e di commercializzazione pertinenti e la loro evoluzione, i prezzi dei prodotti agricoli e alimentari registrati sul mercato o sui mercati interessati e la loro evoluzione, nonché la quantità, la composizione, la qualità, la tracciabilità o il rispetto dei prodotti interessati, e prendono in considerazione i costi di produzione;***

xv bis) stabilire clausole tipo per l'equo risarcimento dei costi sostenuti dagli agricoltori per soddisfare requisiti di natura non giuridica in materia di ambiente, clima e salute e benessere degli animali, compresi i metodi per calcolare tali costi;

xvi) ***promuovere e*** attuare misure volte a prevenire, ***controllare*** e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale, ***anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;***

xvi bis) contribuire a migliorare la trasparenza nelle relazioni commerciali tra i vari anelli della catena, in particolare attraverso la definizione, l'attuazione e il controllo del rispetto di norme tecniche da parte degli operatori della filiera.

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi

le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.

3. *In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:*

a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii) contribuire ad un migliore

le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno.”

coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;

vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la

produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.

Emendamento 240

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158

Testo in vigore

Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:
 - a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
 - b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
 - c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
 - d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.
2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni

Emendamento

22 undecies) *l'articolo 158 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:
 - a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
 - b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
 - c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
c bis) garantiscano una rappresentanza equilibrata delle fasi della filiera di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);
 - d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.
2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni

interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni

interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni

decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente."

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 duodecies) nel capo III, sezione 1, è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 158 bis

Associazioni di organizzazioni interprofessionali

Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni interprofessionali riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 173, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione interprofessionale.";

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 terdecies) nel capo III, sezione 1, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 158 ter

Organizzazioni transnazionali di produttori e loro associazioni

*transnazionali e organizzazioni
interprofessionali transnazionali*

1. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali comprendono anche le organizzazioni transnazionali di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali transnazionali riconosciute in virtù del presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "organizzazione transnazionale di produttori", un'organizzazione di produttori in cui le aziende dei produttori aderenti sono situate in più di uno Stato membro;

b) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori", un'associazione di organizzazioni di produttori situate in più di uno Stato membro;

c) "organizzazione interprofessionale transnazionale", qualsiasi organizzazione interprofessionale i cui aderenti esercitano un'attività di produzione, di trasformazione o di commercializzazione di prodotti che rientrano nelle attività dell'organizzazione in più di uno Stato membro.

3. La Commissione si pronuncia in merito al riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori, delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali transnazionali.

Le norme generali per il riconoscimento di cui agli articoli 154, 156 e 158 e le norme specifiche di riconoscimento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui agli articoli 161 e 163 si applicano mutatis mutandis.

4. Lo Stato membro in cui un'organizzazione transnazionale di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conta un numero significativo di aderenti o di organizzazioni aderenti o dispone di una produzione commercializzabile con un volume o un valore significativi o lo Stato membro in cui ha sede un'organizzazione interprofessionale transnazionale, nonché gli altri Stati membri in cui sono stabiliti gli aderenti a detta organizzazione o associazione, trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie a consentirle di verificare il rispetto delle condizioni di riconoscimento e le forniscono tutta l'assistenza amministrativa necessaria.

5. La Commissione e lo Stato membro di cui al paragrafo 4 mettono a disposizione tutte le informazioni pertinenti su richiesta di un altro Stato membro in cui sono situati aderenti dell'organizzazione o associazione."

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 160

Testo in vigore

Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

Lo statuto di un'organizzazione di

Emendamento

22 quaterdecies) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:

"Articolo 160

Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo

1. Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).

1 bis. Lo statuto di un'organizzazione di

produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.

produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri soci produttori di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori.

In deroga al primo comma, laddove l'organizzazione lo autorizzi nel suo statuto, i soci produttori possono:

- a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;*
- b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti in questione;*
- c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.*

2. La percentuale di produzione in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori non supera la percentuale stabilita dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento.

Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.

3. In caso di prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o laddove i soci produttori

commercializzino la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori a cui aderiscono, la percentuale di produzione che i soci produttori commercializzano al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1 bis, non supera la percentuale fissata dall'atto delegato di cui all'articolo 173 del presente regolamento in termini di volume o di valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.

Gli Stati membri, tuttavia, possono fissare una percentuale inferiore di produzione che tali soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori rispetto a quella indicata nell'atto delegato di cui al primo comma, ma non inferiore al 10 %.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.

Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.”;

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quindices (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 163

Testo in vigore

Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei

Emendamento

22 quindices)l'articolo 163 è sostituito dal seguente:

”Articolo 163

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);
- d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
- d) revocano il riconoscimento se:

prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 3;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 3, lettera a);
- d) non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 3.

3. Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o 2, gli Stati membri:

- a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento all'organizzazione interprofessionale entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
- b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;
- c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente Capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
- d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal

presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

i) i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii) l'organizzazione interprofessionale aderisce agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'articolo 210, paragrafo 4 fatte salve le altre eventuali sanzioni da imporre a norma del diritto nazionale;

iii) l'organizzazione interprofessionale non osserva l'obbligo di notifica di cui all'articolo 210, paragrafo 2, lettera a);

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

e) informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.";

Emendamento 241

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 163 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 sexdecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 163 bis

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo

1. Gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o a livello di una zona di produzione per i prodotti del settore vitivinicolo, purché tali organizzazioni:

a) siano costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di

approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti;

b) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157, lettere b) e c).

Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuti dal diritto dell'Unione, i rappresentanti delle attività economiche di cui alla lettera a) del primo paragrafo possono includere i richiedenti di cui all'articolo 95.

2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale nel settore vitivinicolo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 158 mutatis mutandis."

Emendamento 242

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 164

Testo in vigore

Articolo 164

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente

Emendamento

22 septdecies) l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

"Articolo 164

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente

siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra

siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee **o, nel caso dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del diritto dell'Unione, la zona geografica specificata nel disciplinare di produzione.**

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta:

a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi negli altri casi e

b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati.

Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii).

Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra

di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità

di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità:

- a) conoscenza della produzione e del mercato;
- b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;
- c) stesura di contratti tipo **e di clausole di ripartizione del valore ed equa compensazione** compatibili con la normativa unionale;

c bis) stesura di contratti tipo o di clausole nel settore vitivinicolo compatibili con la normativa dell'Unione e che possono comprendere periodi di pagamento superiori a 60 giorni, in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633, per l'acquisto di vini sfusi nell'ambito di contratti scritti pluriennali o di contratti che diventano pluriennali tra un produttore o rivenditore di vino e il suo acquirente diretto, a condizione che le clausole relative a tali termini di pagamento siano state estese prima del 31 ottobre 2021;

- d) commercializzazione;
- e) tutela ambientale;
- f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;
- g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;
- h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;
- i) studi volti a migliorare la qualità

dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione **di qualità minime** e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti;

m) salute degli animali **e dei vegetali** o la sicurezza alimentare;

n) gestione dei sottoprodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente;

k) definizione di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate, **per i prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848**, e controllo della qualità dei prodotti;

m) **prevenzione e gestione dei rischi fitosanitari o per la salute degli animali**, la sicurezza alimentare **o l'ambiente**, in particolare costituendo fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi;

n) gestione **e valorizzazione** dei sottoprodotti;

n bis) definizione, applicazione e controllo del rispetto di norme tecniche che consentano di valutare con precisione le caratteristiche del prodotto.

Tali regole **non recano pregiudizio al regolamento (UE) 2018/848, ove applicabile**. Esse non danneggiano altri operatori, **né impediscono l'ingresso di nuovi operatori**, dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore.

4 bis. Quando la Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 222 del presente regolamento inteso ad autorizzare la non applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE agli accordi e alle decisioni di cui all'articolo 222, paragrafo 1, del presente regolamento, detti accordi e decisioni possono essere estesi secondo le

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 165

Testo in vigore

Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari

condizioni previste dal presente articolo.

4 ter. Se lo Stato membro estende le regole di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata prevede misure proporzionate tese a garantire il rispetto delle regole degli accordi resi obbligatori per estensione.

5. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.”;

Emendamento

22 octodecies) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

”Articolo 165

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 164 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, dopo aver consultato tutte le pertinenti parti interessate, che i singoli operatori economici o i gruppi che non aderiscono all'organizzazione, ma beneficiano ***nella pratica*** di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un

alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese *direttamente* occasionate dall'esecuzione delle attività *in parola*.

importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dagli aderenti, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese occasionate dall'esecuzione *di una o più* delle attività *di cui all'articolo 164, paragrafo 4. I bilanci dettagliati relativi all'esecuzione di tali attività sono messi a disposizione in modo trasparente affinché tutti gli operatori economici o i gruppi contribuenti li possano esaminare, indipendentemente dalla loro affiliazione all'organizzazione.*";

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 novodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 166 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 novodecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 166 bis

Regolazione dell'offerta di prodotti agricoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta diversi da formaggi, vini e prosciutto

1. Fatti salvi gli articoli 150, 167 e 172, su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 152, paragrafo 1, del presente regolamento, di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento o un di gruppo di operatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti agricoli diversi da formaggi, vini e prosciutto che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di

un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Tale accordo è concluso tra:

a) almeno due terzi dei produttori di detto prodotto o della materia prima utilizzata per la produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

b) se del caso, almeno due terzi dei trasformatori di tale prodotto agricolo che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prodotto, o dei loro rappresentanti, nella zona geografica di cui a tale lettera.

In casi debitamente giustificati in cui i livelli di rappresentatività di cui alle lettere a) e/o b) del presente paragrafo non possano essere raggiunti nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 o qualora la determinazione di detti livelli ponga problemi pratici, gli Stati membri possono stabilire norme nazionali per fissare livelli adeguati di rappresentatività nonché le modalità di consultazione per un accordo preventivo tra le parti.

3. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) si applicano solo alla regolazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di detto prodotto alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate al termine di detto periodo a

seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle suddette norme;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità (anche in termini di salute) e/o allo sviluppo del prodotto in questione.

4. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

5. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 3 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

6. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli altri Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

7. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano ad uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al

paragrafo 3, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o se ritiene che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, del presente regolamento.";

Emendamento 243

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 *vicies* (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 167

Testo in vigore

Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli **157** e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una

Emendamento

22 *vicies*) *l'articolo 167 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 167

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma degli articoli **163 bis** e 158.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una

percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.

percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;

d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.";

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 unvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 167 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 unvicies) al titolo II, capo III, sezione 4, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 167 bis

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dell'olio di oliva

1. Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune nel settore dell'olio di oliva, gli Stati membri produttori possono stabilire norme di commercializzazione intese a regolare l'offerta.

Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

b) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto che sarebbe altrimenti disponibile.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite la loro pubblicazione integrale in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro interessato.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo."

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 168

Testo in vigore

Articolo 168

Relazioni contrattuali

1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o

Emendamento

22 duovicies) l'articolo 168 è sostituito dal seguente:

"Articolo 168

Relazioni contrattuali

1. Fatto salvo l'articolo 148 riguardante il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 125 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida, riguardo ai prodotti agricoli facenti parte di un settore, diverso da quelli del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, figurante all'articolo 1, paragrafo 2:

a) che ogni consegna nel suo territorio di tali prodotti da un produttore ad un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto tra le parti; e/o

b) che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna nel suo territorio di tali prodotti da parte dei produttori, detto contratto o

detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

4. Ogni contratto o offerta di contratto

detta offerta di contratto soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo.

1 bis. Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 e al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.

2. Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti di cui al presente articolo da parte di un produttore ad un acquirente devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quali fasi della consegna sono coperte da un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni che stabiliscono a norma del presente articolo non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno.

3. Nel caso previsto al paragrafo 2, lo Stato membro può stabilire un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

4. Ogni contratto o offerta di contratto

di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto; e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che:— è fisso ed è stabilito nel contratto, o— calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;
 - ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
 - iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
 - iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
 - v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
 - vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6. Tutti gli elementi dei contratti per

di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:

- a) è stipulato/a prima della consegna;
- b) è stipulato/a per iscritto; e
- c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:
 - i) il prezzo da pagare alla consegna, che: — è fisso ed è stabilito nel contratto, o— è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori **obiettivi dei costi di produzione e di mercato, di facile accesso e comprensibili**, che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati. **A tal fine, gli Stati membri che hanno deciso di applicare il paragrafo 1 possono stabilire degli indicatori, secondo criteri oggettivi e basati su studi riguardanti la produzione e la filiera alimentare, allo scopo di determinarli in qualsiasi momento;**
 - ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario di tali consegne;
 - iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;
 - iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;
 - v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e
 - vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

5. In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).

6. Tutti gli elementi dei contratti per

la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle

la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti. In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;

b) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma è applicato senza pregiudizio del diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 4, lettera c).

7. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo provvedono affinché le disposizioni stabilite non ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri notificano alla Commissione il modo in cui applicano le misure introdotte a norma del presente articolo.

8. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all'uniforme applicazione del paragrafo 4, lettere a) e b), e del paragrafo 5 del presente articolo e le misure relative alle

notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

notifiche che gli Stati membri devono effettuare a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 tervicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui ***all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012.***

Emendamento 244

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quaterVICES (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 bis (nuovo)

Emendamento

22 tervicies) all'articolo 172, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale accordo è concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto, ***o dei loro rappresentanti,*** nella zona geografica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui ***alla medesima*** lettera."

Testo della Commissione

Emendamento

22 quatervicies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 172 bis

Ripartizione del valore nel caso delle organizzazioni interprofessionali

Fatte salve eventuali clausole di ripartizione del valore specifiche nel settore dello zucchero, gli agricoltori, comprese le associazioni di agricoltori, e il loro primo acquirente nonché una o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime, tenendo conto dei costi di produzione.";

Emendamento 245

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 quinvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 172 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 quinvicies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 172 ter

Ripartizione del valore nel caso dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta

Per i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del diritto dell'Unione, le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'articolo 157

possono adottare regole sulla ripartizione del valore tra gli operatori ai diversi livelli della catena di produzione e, se del caso, di trasformazione e distribuzione, per le quali, in deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, possono richiedere l'estensione sulla base dell'articolo 164, paragrafo 1, del presente regolamento.

Gli accordi, le decisioni o le pratiche concordate estesi sono proporzionati all'obiettivo perseguito e:

- a) non comportano la fissazione dei prezzi dei prodotti finali venduti ai consumatori;*
- b) non eliminano la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi;*
- c) non creano un squilibrio eccessivo tra i vari livelli della catena del valore del settore in questione.";*

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 sexvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 173 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore

b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 2, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;

Emendamento

22 sexvicies) all'articolo 173, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) lo statuto di tali organizzazioni e associazioni, lo statuto delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori, comprese le deroghe all'obbligo di vendere tutta la produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori di cui all'articolo 160, paragrafo 1 bis, secondo comma, fissando le percentuali di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo nonché le categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 bis a cui si applicano tali percentuali, la struttura, il periodo di adesione, le dimensioni, le

modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni;"

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 septvicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 176 – paragrafo 3

Testo in vigore

3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione.

Emendamento

22 septvicies) all'articolo 176, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I titoli sono validi in tutto il territorio dell'Unione. *Tutte le informazioni relative ai richiedenti raccolte dagli Stati membri al momento del rilascio dei titoli sono comunicate mensilmente alla Commissione.*";

Emendamento 133

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 octovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182– paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

22 octovicies) all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"b bis) se il volume delle importazioni in un dato anno a tassi preferenziali concordati tra l'Unione e i paesi terzi nel quadro di accordi di libero scambio supera un certo livello ("volume dell'esposizione sui mercati").";

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 novovicies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

22 novovicies) all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, viene aggiunta la seguente lettera:

"b ter) se i paesi terzi non rispettano gli standard dell'Unione in materia fitosanitaria e di benessere degli animali.";

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 tricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore

Emendamento

Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti.

22 tricies) all'articolo 182, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il volume limite è determinato in base alle opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti. *Esso è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione delle dimensioni del mercato dell'Unione. Il prezzo limite è regolarmente ridefinito per tenere conto dell'evoluzione dei mercati mondiali e dei costi di produzione.*"

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 untricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 182 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 untricies) all'articolo 182, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"Il volume dell'esposizione sui mercati è determinato sulla base delle importazioni a tassi preferenziali, espresse in percentuale del livello totale di esposizione commerciale sostenibile per le filiere interessate."

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 duotricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 184 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

22 duotricies) all'articolo 184, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

- a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
- c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali

"2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:

- a) un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
- b) un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
- c) un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali

tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").

d) un metodo che consenta la ripartizione a una varietà di operatori, anche tenendo conto delle norme sociali e ambientali pertinenti, come le convenzioni fondamentali dell'OIL, e degli accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione è parte.";

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22 tertricies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 188 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

22 tertricies) al capo III è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 188 bis

Importazione di prodotti agricoli e agroalimentari da paesi terzi

I prodotti agricoli e agroalimentari possono essere importati da paesi terzi solo se rispettano norme e obblighi di produzione conformi a quelli adottati, segnatamente negli ambiti della tutela dell'ambiente e della salute, per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione o ottenuti da tali prodotti. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme di conformità applicabili agli operatori in materia di importazione, tenendo conto degli accordi di reciprocità con i paesi terzi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 23

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 189

Testo della Commissione

(23) L'articolo 189 è soppresso;

Emendamento

soppresso

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 206

Testo in vigore

Articolo 206

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e *l'applicazione uniforme* delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione *in stretta collaborazione*.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.

Emendamento

26 bis) l'articolo 206 è sostituito dal seguente:

"Articolo 206

Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all'articolo 42 TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per garantire il funzionamento del mercato interno e *l'interpretazione e applicazione uniformi* delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri *collaborano strettamente e, nei limiti del possibile, coordinano le loro azioni allorché* applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione.

Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.";

Emendamento 246

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte IV – Capo I – Articolo 206 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 ter) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 206 bis

Rivendita in perdita

1. I prodotti agricoli di uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, non possono essere rivenduti in perdita.

2. In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono autorizzare deroghe al paragrafo 1 relativamente ai casi in cui la rivendita in perdita di prodotti agricoli è intesa a evitare i rifiuti alimentari.

Per garantire condizioni uniformi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardo alla definizione dei criteri delle deroghe concernenti i rifiuti alimentari di cui al primo comma.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per "rivendita in perdita" si intende la vendita di prodotti agricoli al di sotto del prezzo netto di acquisto, dove per prezzo netto di acquisto si intende il prezzo di acquisto indicato in fattura, più i costi di trasporto e le imposte che gravano sull'operazione, al netto della quota proporzionale di tutti i vantaggi finanziari concessi dal fornitore all'acquirente;

b) per "rifiuti alimentari" si intendono tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.";

Emendamento 141

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 207

Testo in vigore

Articolo 207

Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

- a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;
- b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.

Emendamento

26 quater) *l'articolo 207 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 207

Mercato rilevante

La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

- a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal **cliente e dal** consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;
- b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" s'intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse.";

Emendamento 142

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 208

Testo in vigore

Articolo 208

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

Emendamento

26 quinquies) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:

"Articolo 208

Posizione dominante

Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una posizione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato in questione e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei **fornitori, dei** clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.";

Emendamento 143

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210

Testo in vigore

Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, **il cui obiettivo è lo svolgimento delle attività elencate** all'articolo 157, paragrafo 1, **e, per il latte e i prodotti lattiero-caseari, all'articolo 157, paragrafo 3,** lettera c,) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del

Emendamento

26 sexies) l'articolo 210 è sostituito dal seguente:

"Articolo 210

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157, paragrafo 1 del presente regolamento, **che sono necessarie al conseguimento degli obiettivi elencati** all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente

tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento.

regolamento.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo 1 si applicano senza che occorra una previa decisione in tal senso. Tuttavia, le organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE. La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.

2. ***Il paragrafo 1 si applica a condizione che:***

- a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e
- b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono

2. ***L'articolo 101, paragrafo 1 TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 del presente regolamento, che riguardano attività diverse dagli obiettivi elencati all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), nonché, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 162 del presente regolamento a condizione che:***

- a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e
- b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerta che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 2 sono

incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo **1 non possono avere** effetto **prima che sia** trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4. Sono **dichiarati** in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano **la fissazione** di prezzi o **di quote**;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), **constata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1**, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima

incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo **2 hanno** effetto **una volta** trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b).

4. Sono in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano **l'obbligo di applicare** prezzi o **volumi fissi**;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se **constata che le condizioni previste per l'applicazione del paragrafo 1 o**, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), **le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, o hanno cessato di esserlo**, la Commissione adotta, senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3, una decisione con cui dichiara che **in futuro** l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima

abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui **al paragrafo 1**.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui **ai paragrafi 1 o 2**.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 144

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 septies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 210 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 septies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 210 bis

Iniziative verticali per la sostenibilità

1. *L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi verticali, alle decisioni e alle pratiche concordate relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, volti ad applicare norme ambientali o sulla salute o sul benessere degli animali più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, a condizione che i vantaggi per il pubblico interesse apportati da tali norme siano superiori rispetto agli svantaggi per i consumatori e che impongano solo restrizioni indispensabili al conseguimento del loro obiettivo.*

2. L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di cui al paragrafo 1 a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate ivi menzionate siano stati notificati alla Commissione; e

b) entro i due mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione non abbia accertato l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione.

Qualora la Commissione accerti che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono incompatibili con la normativa dell'Unione, essa effettua le sue constatazioni senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3.";

Emendamento 145

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 octies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 214 bis

Testo in vigore

Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal **2014** al **2020**, a concedere aiuti nazionali che, **in base all'articolo 141 dell'atto di adesione del 1994**, ha concesso nel **2013** ai produttori, purché:

a) l'importo dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo **e, nel 2020, non sia superiore al**

Emendamento

26 octies) L'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal **2021** al **2027**, a concedere aiuti nazionali che ha concesso nel **2020** ai produttori, purché:

a) l'importo **totale** dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo, **e;**

30 % dell'importo concesso nel 2013; e

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, **paragrafo 2 o 3**, del presente regolamento.

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229 del presente regolamento.";

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 nonies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte IV – Capo II bis (nuovo) – articolo 218 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 nonies) nella parte IV sono inseriti il seguente capo e il seguente articolo:

"Capo II bis

Trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli

Articolo 218 bis

Osservatorio europeo dei mercati agricoli

1. Al fine di migliorare la trasparenza della filiera agroalimentare, chiarire le scelte degli operatori economici e di tutte le autorità pubbliche e facilitare la constatazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, la Commissione istituisce un Osservatorio europeo dei mercati agricoli (di seguito "l'Osservatorio").

2. L'Osservatorio si occupa almeno dei seguenti settori agricoli definiti all'articolo 1, paragrafo 1:

a) cereali;

b) zucchero, barbabietola da zucchero e canna da zucchero;

c) olio di oliva;

d) ortofrutticoli;

- e) *prodotti vitivinicoli;*
- f) *latte e prodotti lattiero-caseari;*
- g) *carni bovine;*
- h) *carni suine;*
- i) *carni ovine e caprine;*
- j) *carni di pollame.*

3. *L'Osservatorio raccoglie i dati statistici e le informazioni necessari alla formulazione di analisi e studi riguardanti:*

- a) *la produzione e l'approvvigionamento;*
- b) *i meccanismi di formazione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto in tutta la filiera agroalimentare dell'Unione e degli Stati membri;*
- c) *le tendenze dell'evoluzione dei prezzi e, per quanto possibile, dei margini di profitto a tutti i livelli della filiera alimentare dell'Unione e degli Stati membri e in tutti i settori agricoli e agroalimentari;*
- d) *le previsioni di mercato a breve e medio termine;*
- e) *l'evoluzione delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti agricoli, in particolare l'utilizzo dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nel territorio dell'Unione.*

L'Osservatorio elabora ogni anno una relazione contenente gli elementi di cui al primo comma e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

4. *Gli Stati membri raccolgono le informazioni di cui al paragrafo 3 dalle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli o da altri operatori coinvolti nel commercio di prodotti agricoli e le comunicano all'Osservatorio.*

Tali informazioni si considerano riservate e l'Osservatorio garantisce che i prezzi specificamente applicati dai vari operatori economici o i loro nomi non siano

pubblicati.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che istituiscono un sistema di notifica e comunicazione ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 decies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 218 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 decies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 218 ter

Meccanismo di allarme rapido per le turbative di mercato e soglie di allarme

1. L'Osservatorio istituisce un meccanismo di allarme rapido e soglie di allarme e notifica al Parlamento europeo e al Consiglio se la soglia di allarme pertinente viene superata, le minacce di turbativa dei mercati causate, in particolare, da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interni o esterni o da altri eventi e circostanze con effetti simili.

Le soglie di allarme sono definite:

a) se il prezzo medio ponderato di mercato è inferiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile;

b) se il prezzo medio ponderato di mercato è superiore al [XX %] del prezzo medio rilevato per [X] settimane consecutive dopo aver eliminato i riferimenti più alti e più bassi per i prezzi

settimanali o per [X] mesi consecutivi nel caso del prezzo mensile.

Entro un termine massimo di 30 giorni dalla data della notifica dell'Osservatorio, la Commissione illustra al Parlamento europeo e al Consiglio la situazione del mercato del prodotto interessato, le cause della turbativa del mercato e, eventualmente, le misure che possono essere adottate, in particolare quelle previste alla parte II, titolo I, capo I del presente regolamento, e/o agli articoli 219, 219 bis, 220, 221 e 222, o ne giustifica l'assenza.";

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 undecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219

Testo in vigore

Articolo 219

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE **e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento**

Emendamento

26 undecies) l'articolo 219 è sostituito dal seguente:

"Articolo 219

Misure per contrastare **e gestire** le turbative del mercato

1. Per contrastare efficacemente ed effettivamente le minacce di turbativa del mercato causate da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da altri eventi e circostanze che causano o minacciano di causare in modo significativo turbative del mercato, laddove la situazione o i suoi effetti sul mercato sembrano destinati a perdurare o a peggiorare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227, per l'adozione delle misure necessarie per far fronte a tale situazione del mercato pur nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi internazionali conclusi in forza del TFUE.

appaiano insufficienti.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, o ***prevedere restituzioni all'esportazione***, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di minacce di turbativa del mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, agli atti delegati adottati a norma di tale comma si applica la procedura di cui all'articolo 228.

Tali ragioni imperative di urgenza possono comprendere la necessità di adottare un'azione immediata per far fronte o evitare turbative del mercato, quando le minacce di turbativa del mercato si manifestano con tale rapidità o in modo talmente inaspettato che è necessaria un'azione immediata per affrontare efficacemente ed effettivamente la situazione o quando l'azione eviterebbe che tali minacce di turbativa del mercato si concretizzino, persistano o si trasformino in una turbativa più grave e prolungata, ovvero quando il ritardo dell'azione immediata minaccerebbe di provocare o di aggravare la turbativa ovvero amplierebbe la portata delle misure successivamente necessarie per far fronte alla minaccia o alla turbativa o nuocerebbe alla produzione o alle condizioni del mercato.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario a far fronte alle turbative del mercato o alle relative minacce tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento ***e di altre misure previste al capo III, articoli da 39 a 63, del regolamento sui piani strategici della PAC, o rafforzare i controlli all'importazione***, oppure sospendere o ***adeguare*** i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a seconda dei casi. ***Esse possono anche riguardare l'adeguamento del regime di entrata nel settore degli ortofrutticoli attraverso la consultazione con i paesi terzi che esportano verso l'Unione.***

2. Le misure di cui al paragrafo 1 non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 duodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Tuttavia, la Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, decidere che le misure di cui al paragrafo 1 si applichino a uno o più dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme procedurali e i criteri tecnici necessari per l'applicazione delle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento

26 duodecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 219 bis

Regime di riduzione del volume

1. In caso di gravi squilibri del mercato e qualora le tecniche di produzione lo consentano, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento concedendo un aiuto ai produttori di un settore specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che, in un periodo determinato, riducono la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace di tale regime, gli atti delegati stabiliscono:

a) il volume o il quantitativo massimo totale della produzione da ridurre a livello dell'Unione nel quadro del regime di

riduzione;

b) la durata del periodo di riduzione e, se necessario, la sua proroga;

c) l'importo degli aiuti in funzione del volume o del quantitativo ridotto e le relative modalità di finanziamento;

d) i criteri di ammissibilità per i richiedenti e le domande di aiuto;

e) le condizioni specifiche per l'attuazione del regime.

2. Gli aiuti sono concessi sulla base del principio di una domanda da parte del produttore, presentata nello Stato membro in cui il produttore è stabilito, utilizzando il metodo previsto dallo Stato membro interessato.

Gli Stati membri possono decidere che le domande per ricevere aiuti alla riduzione della produzione siano presentate, a nome dei produttori, da organizzazioni riconosciute o da cooperative costituite in conformità del diritto nazionale e/o da singoli produttori. In tal caso, gli Stati membri garantiscono che gli aiuti siano versati integralmente ai produttori che hanno effettivamente ridotto la loro produzione.";

Emendamento 150

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 terdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 219 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 terdecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 219 ter

Misure atte a stabilizzare la produzione in periodi di gravi turbative del mercato

1. Se la Commissione ha adottato atti delegati ai sensi dell'articolo 219 bis, laddove i gravi squilibri del mercato

sembrano destinati a perdurare o peggiorare, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento relativamente alle misure di cui all'articolo 219 bis tramite l'imposizione di un prelievo a tutti i produttori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, che aumentano la loro produzione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente:

a) nello stesso periodo definito all'articolo 219 bis per motivi imperativi debitamente giustificati;

b) in un nuovo periodo di riduzione, se la partecipazione dei produttori di cui all'articolo 219 bis non è stata sufficiente a riequilibrare il mercato.

2. Nell'attuazione della misura di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'andamento dei costi di produzione, soprattutto dei costi di fattori produttivi.

3. Al fine di garantire un'attuazione corretta ed efficace del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento, conformemente all'articolo 227, intesi a stabilire:

a) l'importo e le condizioni che disciplinano il prelievo imposto ai produttori che aumentano i loro volumi o la quantità durante il periodo di riduzione;

b) le specifiche condizioni di attuazione e la complementarità di tale regime al regime di riduzione del volume di produzione di cui all'articolo 219 bis.

4. Tali misure possono essere accompagnate, se necessario, da altre misure previste dal presente regolamento, in particolare quelle indicate all'articolo 222. ";

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto quaterdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 220

Testo in vigore

Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano **ai settori seguenti:**

- a) ***carni bovine;***
- b) ***latte e prodotti lattiero-caseari;***
- c) ***carni suine;***
- d) ***carni ovine e caprine;***
- e) ***uova;***

Emendamento

26 quaterdecies) l'articolo 220 è sostituito dal seguente:

"Articolo 220

Misure connesse a malattie degli animali **e delle piante, ai parassiti delle piante** e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a) delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali o **di malattie o parassiti delle piante** e

b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano a tutti gli altri prodotti agricoli, tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti **specificati nei primi due commi** del presente paragrafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 228, estendere l'elenco dei prodotti **di cui al primo comma** del presente paragrafo.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie, **fitosanitarie** e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie **e a monitorare, controllare o eradicare i parassiti**, e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60 % delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.";

Emendamento 151

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 quindices (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Parte V – Capo I – Sezione 4 – titolo

Testo in vigore

Accordi e decisioni durante i periodi di grave squilibrio sui mercati

Emendamento

26 quindices) nella sezione 4, il titolo è sostituito dal seguente:

"Accordi e decisioni per prevenire turbative dei mercati e far fronte a un grave squilibrio sui mercati";

Emendamento 152

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 sexdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222

Testo in vigore

Articolo 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1. ***Durante i periodi di grave squilibrio*** sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino

Emendamento

26 sexdecies) l'articolo 222 è sostituito dal seguente:

"Articolo 222

Applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE

1. ***Al fine di evitare le turbolenze di mercato e di far fronte ai gravi squilibri*** sui mercati, la Commissione, ***conformemente all'articolo 219***, può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato

in una o più delle seguenti categorie:

- a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
- b) trasformazione e trattamento;
- c) ammasso da parte di operatori privati;
- d) misure di promozione comuni;
- e) accordi sui requisiti di qualità;
- f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
- g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di

interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:

- a) ritiro dal mercato o distribuzione gratuita dei loro prodotti;
- b) trasformazione e trattamento;
- c) ammasso da parte di operatori privati;
- d) misure di promozione comuni;
- e) accordi sui requisiti di qualità;
- f) acquisto in comune dei mezzi di produzione necessari a combattere la propagazione di parassiti e malattie degli animali e delle piante nell'Unione ovvero di quelli necessari a far fronte alle conseguenze dei disastri naturali nell'Unione;
- g) pianificazione della produzione temporanea, tenuto conto della natura specifica del ciclo di produzione.

In ciascun atto di esecuzione, la Commissione specifica l'ambito di applicazione materiale e la portata geografica di tale deroga e, fatto salvo il paragrafo 3, il periodo durante il quale essa è d'applicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

1 bis. Gli accordi e le decisioni adottati a norma del paragrafo 1 da organizzazioni di produttori riconosciute o da associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute o da organizzazioni interprofessionali riconosciute possono essere estesi conformemente alle disposizioni dell'articolo 164, alle condizioni stabilite dallo Stato membro. L'estensione delle regole non può eccedere il periodo di cui al paragrafo 3.

3. Gli accordi e le decisioni di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di

tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

tali accordi e decisioni per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

Emendamento 248

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 septdecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 222 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

26 septdecies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 222 bis

Piani di monitoraggio e gestione delle turbative del mercato

1. *Al fine di conseguire gli obiettivi della PAC definiti all'articolo 39 TFUE, in particolare l'obiettivo specifico della stabilizzazione dei mercati di cui all'articolo 1 bis, lettera b), del presente regolamento, la Commissione elabora piani per il monitoraggio e la gestione delle turbative del mercato definendo la sua strategia d'intervento per ogni prodotto agricolo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.*

2. *La Commissione basa la sua strategia d'intervento sui lavori dell'Osservatorio europeo dei mercati agricoli dell'Unione europea di cui all'articolo 218 bis, compreso il meccanismo di allarme rapido previsto all'articolo 218 ter.*

3. *In caso di turbative del mercato, la Commissione attiva in modo tempestivo ed efficace le misure eccezionali di cui alla parte V, capo I, se del caso in aggiunta alle misure d'intervento sul mercato di cui alla parte II, titolo I, al fine di ripristinare rapidamente l'equilibrio del mercato interessato fornendo nel contempo le*

risposte più appropriate per ciascun settore colpito.

4. La Commissione definisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che consente la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani di monitoraggio e gestione delle turbative del mercato durante la relativa attuazione.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione pubblica una relazione annuale sull'attuazione dei piani di monitoraggio e gestione delle turbative del mercato e sui miglioramenti apportati alla sua strategia d'intervento.

La relazione annuale è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e mira a valutare i risultati del piano in termini di impatto, efficacia, efficienza e coerenza degli strumenti previsti dal presente regolamento, nonché a valutare l'utilizzo, da parte della Commissione, delle sue prerogative e la dotazione finanziaria per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la gestione delle turbative del mercato."

Emendamento 249

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 octodecies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 223

Testo in vigore

Articolo 223

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi,

Emendamento

26 octodecies) l'articolo 223 è sostituito dal seguente:

"Articolo 223

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli e per garantire la trasparenza del mercato e il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi,

valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in

valutazioni e audit delle misure della PAC nonché ottemperare agli obblighi stabiliti negli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo, la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità **europee e nazionali dei mercati finanziari e delle autorità** competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi.

Al fine di garantire una maggiore trasparenza dei mercati dei prodotti agricoli, e in particolare dei mercati derivati di materie prime agricole, la Commissione collabora, mediante l'OCM, con le autorità nazionali dei mercati finanziari incaricate, conformemente al regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento relativo agli abusi di mercato) e alla direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato), della supervisione e del controllo degli strumenti finanziari derivati per le materie prime agricole, affinché possano svolgere correttamente i loro compiti.

2. Per garantire l'integrità dei sistemi di informazione e l'autenticità e leggibilità dei documenti e dei dati associati trasmessi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a definire:

- a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere;
- b) le categorie di dati da trattare, i periodi massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in

caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) le regole sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 27

caso di pubblicazione di tali dati e di trasferimento a paesi terzi;

- c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili;
- d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni.

2 bis. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza del mercato e nel rispetto della riservatezza aziendale, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, misure che impongano agli operatori dei mercati con una trasparenza particolarmente bassa di effettuare le proprie operazioni attraverso una piattaforma elettronica di scambio.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, in particolare:

- a) i metodi di comunicazione delle informazioni;
- b) le regole sulle informazioni da comunicare;
- c) le modalità relative alla gestione delle informazioni da comunicare e al contenuto, alla forma, alla periodicità e alle scadenze delle comunicazioni;
- d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, agli organismi internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2."

Regolamento (UE) n. 1308/2013
Articolo 225 – lettere da a a d

Testo della Commissione

(27) All'articolo 225, le lettere da a) a d) sono soppresse;

Emendamento

soppresso

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 27 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 225

Testo in vigore

Articolo 225

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni e, per la prima volta, entro il 21 dicembre 2016, sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli 55, 56 e 57, compresi gli sviluppi più recenti in materia di sistemi di identificazione degli alveari;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 152, paragrafo 3 e dell'articolo 157, paragrafo 3, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

Emendamento

27 bis) l'articolo 225 è sostituito dal seguente:

"Articolo 225

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio:

b) ogni quattro anni e per la prima volta entro il 30 giugno 2022, sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e in particolare sul funzionamento degli articoli da 148 a 151, dell'articolo 161 e dell'articolo 157, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate;

c) entro il 31 dicembre 2014, sulla possibilità di ampliare la portata dei programmi nelle scuole al fine di includervi l'olio d'oliva e le olive da tavola;

d) entro il 31 dicembre 2017, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e **degli articoli 169, 170 e 171 nei settori interessati;**

e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;

f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.

d) entro il 31 dicembre 2021, e **successivamente ogni tre anni**, sull'applicazione delle norme sulla concorrenza al settore agricolo in tutti gli Stati membri, in particolare sul funzionamento degli articoli 209 e 210 e **dell'articolo 152;**

d bis) entro il 30 giugno 2021, sulla strategia della Commissione per utilizzare efficacemente le disposizioni contenute nel regolamento per prevenire e gestire le crisi sui mercati agricoli interni che potrebbero insorgere a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione;

d ter) entro il 31 dicembre 2021, sugli osservatori del mercato istituiti a norma dell'articolo 218 bis e le risposte della Commissione alle loro notifiche e l'uso degli strumenti di gestione delle crisi, in particolare conformemente agli articoli 219, 219 bis, 219 ter, 220, 221 e 222;

d quater) entro il 31 dicembre 2021, sulle potenzialità delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per modernizzare i rapporti della Commissione con le autorità nazionali e le imprese, al fine di garantire in particolare una maggiore trasparenza dei mercati;

e) entro il 31 luglio 2023, sull'applicazione dei criteri di ripartizione di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2;

f) entro il 31 luglio 2023, sull'impatto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, relativamente all'efficacia del programma destinato alle scuole in relazione alla distribuzione di ortofrutticoli e latte destinati alle scuole.";

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato I – parte IX – tabella 1 – riga 9 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

28 bis) nell'allegato I, parte IX, dopo la riga "ex 07 09" nella tabella è inserita la nuova riga seguente:

"0709 60 99

Altri peperoncini (peperoncino rosso – peperoncino dolce)";

Emendamento 250

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato I – parte XXXIII bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

28 ter) all'allegato I, è aggiunta la parte seguente:

"PARTE XXIII bis

Prodotti di genetica animale

01012100 – Cavalli, riproduttori di razza pura

010221 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura

01022110 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (giovenche)

01022190 – Bovini domestici, riproduttori di razza pura (diversi da 01012110 e 01012130)

01023100 – Bufali, riproduttori di razza pura

01029020 – Animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, diversi da 010221 e 01023100

01031000 – Animali vivi della specie suina, riproduttori di razza pura

01041010 – Animali vivi della specie ovina, riproduttori di razza pura

01051111 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione, galline di razza ovaiola

01051119 - Pollame della specie Gallus domesticus: pulcini femmine per la selezione e la riproduzione diverse da 01051111

010641 – Api regine vive di razza pura della specie Apis mellifera

04071100 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame della specie Gallus domesticus

040719 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, diverse da 04071100

04071911 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di tacchino o d'oca

04071919 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, di pollame non della specie Gallus domesticus e non di tacchino o d'oca

04071990 – Uova fertilizzate, destinate all'incubazione, non di pollame

05111000 – Sperma bovino

05119985 – Prodotti animali non nominati né compresi altrove, diversi da 05111000 (compreso sperma di mammiferi diversi da bovini, ovuli ed embrioni di mammiferi)"

Emendamento 159

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato II – parte IX

Testo in vigore

Emendamento

29 bis) all'allegato II, la parte IX è

Parte IX

Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.
2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

sostituita dalla seguente:

"Parte IX

Definizioni per il settore dell'apicoltura

1. Per "miele" si intende il miele ai sensi della direttiva 2001/110/CE del Consiglio anche per quanto riguarda le principali varietà di miele.
2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

2 bis) Per "cera d'api" si intende una sostanza costituita esclusivamente dalla secrezione delle ghiandole ceripare delle api operaie della specie Apis Mellifera e utilizzata nella costruzione dei nidi d'ape.

2 ter) Per "pappa reale" si intende la miscela di secrezioni delle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api operaie, senza alcun additivo. Tale sostanza costituisce il nutrimento delle regine, allo stadio larvale e allo stadio adulto. È un prodotto fresco, puro, naturale e non trattato. Si tratta di un alimento grezzo e naturale, non trasformato (ad eccezione della filtrazione) e privo di additivi. Il colore, il sapore e la composizione chimica della pappa reale sono determinati dall'assorbimento e dalla trasformazione operata dalle api nutrite con i due seguenti tipi di alimenti durante il periodo della produzione di pappa reale:

Tipo 1: pappa prodotta da api nutrite esclusivamente con miele, nettare e polline;

Tipo 2: pappa reale prodotta da api nutrite con miele, nettare, polline e altri alimenti (proteine, carboidrati).

2 quater) Per "propoli" si intende una resina di origine esclusivamente naturale e vegetale, raccolta dalle api operaie della specie Apis Mellifera da alcune fonti vegetali, alla quale è aggiunta la loro stessa secrezione (principalmente cera e secrezione salivare). Questa resina è utilizzata principalmente come protezione

dell'alveare.

2 quinquies) Per "granuli di polline (pellet)" si intendono grani accumulati di polline raccolto dalle api operaie della specie Apis Mellifera, compattato dalle zampe posteriori con l'ausilio di miele e/o di nettare e con la secrezione dell'ape. Rappresentano la fonte proteica della colonia e costituiscono un prodotto naturale, privo di additivi e raccolto all'entrata dell'alveare.

2 sexies) Per "polline d'ape" o "pane d'ape" si intendono i grani di polline immagazzinati dalle api nelle celle del favo e che subiscono un trattamento naturale che conduce alla presenza di enzimi e del microbiota commensale. È utilizzato dalle api nutrici per nutrire la covata. Non può contenere additivi ad eccezione della cera delle celle del favo.

2 septies) Per "veleno d'ape" si intende la secrezione della ghiandola del veleno dell'ape usato dalle api per difendersi dagli aggressori dell'alveare.";

Emendamento 160

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30 – lettera b

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato III – parte B – sezione 1

Testo della Commissione

*b) Nella parte B, la sezione I è
soppressa;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 161

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – titolo

Testo in vigore

Carni di bovini di età inferiore a dodici mesi

Emendamento 162

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – sezione II

Testo in vigore

II. Classificazione dei bovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

(A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

(B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Emendamento

31 bis) all'allegato VII, parte I, il titolo è sostituito dal seguente:

"Carni di bovini e di ovini di età inferiore a dodici mesi";

Emendamento

31 ter) all'allegato VII, parte I, la sezione II è sostituita dalla seguente:

"II. Classificazione dei bovini e degli ovini di età inferiore a 12 mesi alla macellazione

Al momento della macellazione tutti i bovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti:

(A) Categoria V: bovini di età inferiore a otto mesi

Lettera di identificazione della categoria: V;

(B) Categoria Z: bovini di età pari o superiore a otto mesi ma inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: Z.

Al momento della macellazione tutti gli ovini di età inferiore a dodici mesi sono classificati dagli operatori, sotto la vigilanza dell'autorità competente, in una delle due categorie seguenti: categoria A - carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi

Lettera di identificazione della categoria: A.

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³².

Tale classificazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nel passaporto che accompagna i bovini *e gli ovini* o, in sua mancanza, sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio³².

Le condizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle carni ottenute da bovini aventi una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012, registrata anteriormente al 29 giugno 2007.

³² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).

³² Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1).”;

Emendamento 163

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – sezione III – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

31 quater) all'allegato VII, parte I, sezione III, è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Le carni ottenute da ovini di età inferiore a dodici mesi sono commercializzate negli Stati membri unicamente con la seguente denominazione di vendita, oppure con le seguenti denominazioni di vendita, stabilite per ciascuno Stato membro:

Paese di commercializzazione

**Denominazioni di vendita da utilizzare:
agnello.";**

Emendamento 164

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 31 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte I – sezione III – punto 3

Testo in vigore

3. Le denominazioni di vendita per la categoria V, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μιοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

Emendamento 278

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII - parte II - punto 3 - lettera a

Testo in vigore

Emendamento

31 quinquies) all'allegato VII, parte I, sezione III, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le denominazioni di vendita per la categoria **bovina V e la categoria ovina A**, elencate nella tabella di cui alla lettera A del paragrafo 1, nonché ogni eventuale nuova denominazione derivata dalle suddette denominazioni di vendita, sono utilizzate solo se sono soddisfatti tutti i requisiti del presente allegato.

In particolare, i termini "veau", "telecí", "Kalb", "μιοσχάρι", "ternera", "kalv", "veal", "vitello", "vitella", "kalf", "vitela" e "teletina" non sono utilizzati in una denominazione di vendita né indicati sull'etichettatura di carni ottenute da bovini di età superiore a dodici mesi.

Analogamente, il termine "agnello" non è utilizzato in una denominazione di vendita né indicato sull'etichettatura di carni ottenute da ovini di età superiore a dodici mesi.";

Emendamento

33 bis) all'allegato VII, parte II, punto 3,

a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol;

la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

"a) avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore a 22 % vol. ***In via eccezionale, e per i vini a invecchiamento prolungato, tali limiti possono differire per alcuni vini liquorosi a denominazione di origine o indicazione geografica figuranti nell'elenco stabilito dalla Commissione mediante atti delegati adottati a norma dell'articolo 75, paragrafo 2, a condizione che:***

- ***i vini sottoposti al processo di invecchiamento rientrino nella definizione di vini liquorosi; e***
- ***il titolo alcolometrico effettivo del vino invecchiato non sia inferiore a 14 % vol;"***

Emendamento 166

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 18 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(18) ***Il termine "dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:***

Emendamento

(18) ***"Vino dealcolizzato" o "... dealcolizzato" (preceduto dal nome della categoria di prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua produzione) indica un prodotto che:***

Emendamento 167

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 18 – lettera b

Testo della Commissione

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***ai processi specificati*** nell'allegato VIII, parte

Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente ***alle condizioni specificate*** nell'allegato VIII,

I, sezione E; e

parte I, sezione E; e

Emendamento 168

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 19 – parte introduttiva

Testo della Commissione

(19) *Il termine "parzialmente dealcolizzato" può essere utilizzato congiuntamente al nome dei prodotti vitivinicoli di cui al punto 1 e di cui ai punti da 4 a 9, a condizione che il prodotto soddisfi le seguenti condizioni:*

Emendamento

(19) *"Vino parzialmente dealcolizzato" o "... parzialmente dealcolizzato" (preceduto dal nome della categoria di prodotti vitivinicoli utilizzati per la sua produzione) indica un prodotto che:*

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera b

Testo della Commissione

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente *ai processi specificati* nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e

Emendamento

b) è stato sottoposto a un trattamento di dealcolizzazione conformemente *alle condizioni specificate* nell'allegato VIII, parte I, sezione E; e

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte II – punto 19 – lettera c

Testo della Commissione

c) ha un titolo alcolometrico totale superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai processi indicati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo titolo alcolometrico totale iniziale.";

Emendamento

c) ha un titolo alcolometrico totale *inferiore a 8,5 % vol. e* superiore a 0,5 % vol. e in seguito ai processi indicati nell'allegato VIII, parte I, sezione E, il suo titolo alcolometrico è ridotto di oltre il 20 % vol. rispetto al suo titolo

alcolometrico totale iniziale.";

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – parte III – punto 5

Testo in vigore

5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

Emendamento

32 bis) all'allegato VII, parte III, il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le denominazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate per prodotti diversi da quelli di cui ai suddetti punti.

Tali denominazioni sono inoltre protette da:

a) qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione;

i) in relazione a prodotti comparabili o prodotti presentati come sostituibili che non rispettano la corrispondente definizione;

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la composizione o la natura vera del prodotto o servizio è indicata o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "sucedaneo" o "stile" o altre espressioni simili;

c) qualsiasi altra indicazione o pratica commerciale che possa indurre in errore il consumatore sulla vera natura o composizione del prodotto.

La presente disposizione non si applica tuttavia alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto."

Emendamento 172

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – appendice I – punto 2 – lettera g

Testo in vigore

g) in Romania, la **zona** di Podișul Transilvaniei;

Emendamento

32 ter) all'allegato VII, appendice I, punto 2, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) in Romania, la regione viticola di Podișul Transilvaniei;";

Emendamento 173

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 32 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato VII – appendice I – punto 4 – lettera f

Testo in vigore

f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, la regione **viticola meridionale compresi i terreni sabbiosi e altre regioni vocate,**

Emendamento

32 quater) all'allegato VII, appendice I, punto 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) in Romania, le superfici vitate nelle regioni seguenti:

Dealurile Buzăului, **Muntenia e Oltenia,** Dealu Mare, Severinului e Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasale Dunării, la regione **sabbiosa e altri terreni vocati del Sud del paese;"**;

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato X – punto XI – punto 1

Testo in vigore

1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede una clausola di arbitraggio.

Emendamento

33 bis) all'allegato X, punto XI, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, prevede **meccanismi di conciliazione e/o di mediazione** e una clausola di arbitraggio.";

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato X – punto XI – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

33 ter) all'allegato X, punto XI, è inserito il punto seguente:

"4 bis. Un'impresa saccarifera e i venditori di barbabietole interessati possono convenire clausole di ripartizione del valore, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dello zucchero o di altri mercati di materie prime.";

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XI

Testo della Commissione

Emendamento

33 quater) l'allegato XI è soppresso.

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XII

Testo della Commissione

Emendamento

33 quinquies) l'allegato XII è soppresso.

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 33 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Allegato XIII

Testo della Commissione

Emendamento

33 sexies) l'allegato XIII è soppresso.

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

-1) all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

**"b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione e, se del caso, del loro contributo allo sviluppo sostenibile."
";**

Emendamento 251

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 5

Testo in vigore

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi *intrinseci* fattori naturali e umani; *e*

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese;

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; *e*

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano

Emendamento

2) *l'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati *o un nome tradizionalmente utilizzato in un luogo specifico;*

b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;

c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

a) originario di un determinato luogo, regione o paese, *o un nome tradizionalmente utilizzato in un luogo specifico;*

b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; *e*

c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano

soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
- b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
- c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
- d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Emendamento 182

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 6 – paragrafo 2

soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
- b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;
- c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
- d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1o maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.”

Testo in vigore

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Emendamento

2 bis) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto **e creare confusione con i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o razza in questione.**

Si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) l'uso effettivo della denominazione della varietà vegetale o razza animale nella descrizione di vendita;**
- b) l'omonimia che risulterebbe dalla registrazione;**
- c) l'estensione dell'uso della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona d'origine.";**

Emendamento 252

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 7

Testo in vigore

Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio

Emendamento

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio

o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, **paragrafo 1 o 2**;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
- f) gli elementi che stabiliscono:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o
 - ii) **se del caso**, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità

o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- d) gli elementi **di tracciabilità** che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, **paragrafi 1 e 2**;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, **del suo contributo allo sviluppo sostenibile**, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
- f) gli elementi che stabiliscono:
 - i) **per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta**, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o
 - ii) **per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta**, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità

o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento 185

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2."

Emendamento

4 bis) all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente, **se l'accordo lo prevede**. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche

protette.”;

Emendamento 186

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 12

Testo in vigore

Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura.

Emendamento

4 ter) *l'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

“Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.
2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura, ***nel materiale pubblicitario e nei documenti relativi al prodotto interessato***. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo ***e in una posizione ben evidente, in modo che sia facilmente visibile, chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun caso nascosto, oscurato, danneggiato o interrotto da altri elementi scritti o illustrati o altri documenti intermedi***. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono

4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta.

6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.

7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

figurare nell'etichettatura.

4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta.

6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati. ***Per i prodotti di paesi terzi protetti in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente e non commercializzati con un nome iscritto nel registro, le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati non figurano nell'etichettatura.***

7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 5

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 13

Testo in vigore

Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:
 - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Emendamento

5) *l'articolo 13 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:
 - a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare, ***indebolire o sminuire*** la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
 - c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
 - d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto;
- d bis) qualsiasi registrazione, effettuata in malafede, di un nome di dominio simile o suscettibile di creare confusione, in tutto o in parte, con una denominazione***

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Emendamento 189

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 15 – paragrafi 1 e 2

Testo della Commissione

- (6) *L'articolo 15 è così modificato:*
a) *Al paragrafo 1, il secondo comma*

protetta.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

3 bis. La protezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche ai prodotti in transito ai sensi dell'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) 2017/625 introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza la loro immissione in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione e ai prodotti venduti mediante una tecnica di comunicazione a distanza.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni."

Emendamento

soppresso

è sostituito dal seguente:

"Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

b) Al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:";

Emendamento 190

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 15

Testo in vigore

Articolo 15

Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che:

- a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o
- b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale

Emendamento

6 bis) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che:

- a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o
- b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale

nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;

b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono *la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro* e che abbiano sollevato *questo* problema *nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo*

nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;

b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono *l'avvio della procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3*, e che abbiano sollevato *il* problema *nel quadro di tale procedura*.

49, paragrafo 3.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.";

Emendamento 191

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'articolo 18, il paragrafo 3 è soppresso;

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo in vigore

Emendamento

8 bis) all'articolo 23, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».

"3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, **nel materiale pubblicitario e nei documenti relativi al prodotto interessato**, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo **e in una posizione ben evidente, in modo che sia facilmente visibile,**

chiaramente leggibile e, se del caso, indelebile. Non deve essere in alcun caso nascosto, oscurato, danneggiato o interrotto da altri elementi scritti o illustrati o altri documenti intermedi. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». »;

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 24 bis – comma 2

Testo della Commissione

Tali atti di esecuzione sono adottati **senza applicare** la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.;

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati **secondo** la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 33 bis

Regole aggiuntive sull'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna"

Gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di un prodotto che utilizza l'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" se le sue norme di produzione non violano i requisiti di produzione ed etichettatura di un prodotto di montagna nel relativo paese, se esistenti. ";

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 49 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4.

Emendamento

8. Gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'avvio di un procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale riguardante una ***decisione finale dell'autorità nazionale competente su una*** domanda presentata alla Commissione, conformemente al paragrafo 4.

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 10

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 49 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. ***Se del caso, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere l'esame della domanda di registrazione di cui all'articolo 50 fino a quando un organo giurisdizionale nazionale o altro organo nazionale si sia pronunciato in merito a un'opposizione a una domanda di registrazione per la quale lo Stato membro ha adottato una decisione favorevole nell'ambito di una procedura nazionale conformemente al paragrafo 4.***

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che ***non contengano errori manifesti, tenendo conto dell'esito della*** procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato.

Emendamento

1. La Commissione esamina le domande di registrazione che pervengono a norma dell'articolo 49, paragrafi 4 e 5. La Commissione verifica che ***le domande ricevute in seguito alla*** procedura di esame e di opposizione svolta dallo Stato membro interessato ***non contengano errori manifesti.***

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 53 – paragrafi 2 e 3

Testo della Commissione

[...]

Emendamento

soppresso

Emendamento 199

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Articolo 53

Testo in vigore

Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

2. ***Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli***

Emendamento

14 bis) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

"Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

2. ***Le modifiche del disciplinare sono classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche dell'Unione, che richiedono una procedura di opposizione***

articoli da 49 a 52.

a livello di Unione, e modifiche ordinarie che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo.

Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:

- a) include una modifica del nome della denominazione di origine protetta, dell'indicazione geografica protetta o della specialità tradizionale garantita;*
- b) rischia di alterare i legami di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), per le denominazioni di origine protetta e di cui all'articolo 5, paragrafo 2 per le indicazioni geografiche protette;*
- c) introduce modifiche del metodo di ottenimento o dell'uso delle materie prime e degli ingredienti che si discostano dalle pratiche e dagli usi tradizionali per le specialità tradizionali garantite;*
- d) comporta nuove restrizioni sulla commercializzazione del prodotto.*

Tutte le altre modifiche al disciplinare di un prodotto sono considerate modifiche ordinarie. Sono considerate modifiche ordinarie anche le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.

Le modifiche dell'Unione sono approvate dalla Commissione. La procedura di approvazione segue, mutatis mutandis, la procedura stabilita negli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le modifiche ordinarie sono approvate dallo Stato membro nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto di cui trattasi e notificate alla Commissione. I paesi terzi approvano le modifiche ordinarie conformemente alla legge applicabile nel paese terzo interessato e le notificano alla Commissione.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;*
- b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1;*
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;*
- d) riguarda la zona geografica delimitata; o*
- e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.*

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;*
- b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o*
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.*

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3. Al fine di agevolare amministrativo di **una domanda di modifica**, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento **e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

2 bis. L'articolo 15 si applica altresì alle domande di modifica dell'Unione e alle modifiche ordinarie di un disciplinare.

3. Al fine di agevolare **l'iter** amministrativo di **modifiche dell'Unione o di modifiche ordinarie al disciplinare di un prodotto**, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

3 bis. La Commissione adotta orientamenti che stabiliscono criteri e una metodologia comune per l'applicazione

dell'iter amministrativo per le modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, e per la conformità con esso, al fine di garantire la coerenza nell'applicazione delle modifiche ordinarie a livello nazionale. Entro ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)], la Commissione effettua una valutazione iniziale dell'efficacia dell'iter amministrativo per le modifiche dei disciplinari, sia dell'Unione che ordinarie, al fine di valutare l'impatto e la coerenza dell'attuazione della riforma a livello nazionale. A seguito della valutazione, la Commissione presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica *e alla notifica delle modifiche ordinarie alla Commissione*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.";

Emendamento 200

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 15

Regolamento (UE) n. 1151/2012

Allegato I – parte I – trattino 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- *cera d'api.*

Emendamento 201

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 3

Testo in vigore

Articolo 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) vini aromatizzati;
- b) bevande aromatizzate a base di vino;
- c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

2. Il vino aromatizzato è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonché all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
- c) con eventuale aggiunta di alcole;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
- f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

Emendamento

3 bis) *l'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 3

Definizione e classificazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

1. I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono prodotti che sono derivati da prodotti del settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e che sono stati aromatizzati. Essi sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) vini aromatizzati;
- b) bevande aromatizzate a base di vino;
- c) cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli.

c bis) prodotti vitivinicoli aromatizzati dealcolizzati."

2. Il vino aromatizzato è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato II, parte IV, punto 5, nonché all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 3 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 75 % del volume totale;
- c) con eventuale aggiunta di alcole;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
- f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol.

3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
- c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
- f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
- c) alla quale non è stato aggiunto alcole;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

3. Una bevanda aromatizzata a base di vino è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 9, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
- c) alla quale non è stato aggiunto alcole, salvo se previsto altrimenti all'allegato II;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi;
- f) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 4,5 % vol. e inferiore a 14,5 % vol.

4. Un cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli è una bevanda:

- a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli definiti all'allegato VII, parte II, punti 1 e 2 e punti da 4 a 11, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione dei vini prodotti con l'aggiunta di alcole e del vino «retsina»;
- b) nella quale i prodotti vitivinicoli di cui alla lettera a) rappresentano almeno il 50 % del volume totale;
- c) alla quale non è stato aggiunto alcole;
- d) con eventuale aggiunta di coloranti;
- e) con eventuale aggiunta di edulcoranti;
- f) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore a 1,2 % vol. e inferiore a 10 % vol.

4 bis. Ai fini del presente regolamento, un "prodotto vitivinicolo aromatizzato

dealcolizzato" viene considerato una bevanda:

a) ottenuta alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 o 4;

b) che è stata sottoposta a un trattamento di dealcolizzazione ai sensi dell'allegato VIII, parte I, sezione E del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 0,5 % vol.

4 ter. Le pratiche enologiche di cui al regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1961 della Commissione, del 2 agosto 2017, si applicano ai prodotti vitivinicoli aromatizzati.";

Emendamento 202

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica di un prodotto vitivinicolo aromatizzato protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 203

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 5

Testo in vigore

Emendamento

4 bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Denominazioni di vendita

1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l'utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall'allegato II.
3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.
4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica protetta ai sensi del *presente regolamento*.
5. Fatto salvo l'articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

"Articolo 5

Denominazioni di vendita

1. Per i prodotti vitivinicoli aromatizzati immessi sul mercato dell'Unione sono utilizzate le denominazioni di vendita di cui all'allegato II, purché tali prodotti soddisfino i requisiti per la denominazione di vendita corrispondente fissati in detto allegato. Le denominazioni di vendita possono essere completate da una denominazione usuale quale definita dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Se un prodotto vitivinicolo aromatizzato soddisfa i requisiti di più di una denominazione di vendita, è autorizzato l'utilizzo di una sola denominazione di vendita, salvo che sia diversamente disposto dall'allegato II.
3. Una bevanda alcolica che non soddisfi i requisiti contemplati nel presente regolamento non è designata, presentata o etichettata associando parole o espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «fatto», «gusto» o altro termine simile a qualsiasi denominazione di vendita.
4. Le denominazioni di vendita possono essere integrate o sostituite da un'indicazione geografica **di un prodotto vitivinicolo aromatizzato** protetta ai sensi del *regolamento (UE) n. 1151/2012*.
5. Fatto salvo l'articolo 26, le denominazioni di vendita non sono integrate da denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette autorizzate per i prodotti vitivinicoli.

5 bis. Quando i prodotti vitivinicoli aromatizzati sono destinati all'esportazione verso paesi terzi, gli Stati membri possono consentire denominazioni di vendita diverse da quelle di cui all'allegato II se tali denominazioni sono richieste dalla legislazione del paese terzo in questione. Le denominazioni di vendita possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Unione.

5 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 al fine di integrare l'allegato II al presente regolamento per tenere in considerazione il progresso tecnico, gli sviluppi scientifici e del mercato, la salute dei consumatori o le esigenze di informazione dei consumatori.";

Emendamento 204

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter) all'articolo 6 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3 bis) L'annata può figurare sulle etichette dei prodotti purché il prodotto vitivinicolo rappresenti almeno il 75 % del volume totale e purché almeno l'85 % delle uve utilizzate per ottenere tali prodotti siano state raccolte nell'anno in questione.";

Emendamento 205

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

Dichiarazione nutrizionale

1. La dichiarazione nutrizionale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che può limitarsi al solo valore energetico, è

riportata sull'etichetta.

2. Il valore energetico è:

a) espresso mediante numeri e parole o simboli, in particolare il simbolo (E) per l'energia;

b) calcolato utilizzando i coefficienti di conversione di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 1169/2011;

c) espresso sotto forma di valori medi in kcal definiti sulla base:

i) dell'analisi del prodotto vitivinicolo aromatizzato da parte del produttore;

ii) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

d) espresso per 100 ml. Il valore energetico può inoltre essere espresso per unità di consumo, facilmente riconoscibili dal consumatore, a condizione che sia quantificata sull'etichetta l'unità utilizzata e che sia indicato il numero di unità contenute nell'imballaggio.";

Emendamento 206

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 4 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quinquies) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 7 ter

Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è indicato sull'etichetta, o tramite supporti diversi rispetto all'etichetta, incollati sulla bottiglia o altro contenitore, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto. L'elenco degli ingredienti può non figurare insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o

di marketing.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 33 per precisare ulteriormente le norme sull'indicazione dell'elenco degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. La Commissione adotta gli atti delegati entro 18 mesi da ... [la data di entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)].";

Emendamento 207

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Allegato I – punto 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis) all'allegato I, punto 1, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

"iii bis) bevande spiritose (non più dell'1 % del volume totale).";

Emendamento 208

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 ter (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014

Allegato I – punto 2 – lettera f

Testo in vigore

Emendamento

7 ter) all'allegato I, punto 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

f) qualsiasi altra sostanza **glucidica** naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.

"f) qualsiasi altra sostanza naturale avente effetto analogo a quello dei prodotti sopraelencati.";

Emendamento 209

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 quater (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – parte A – punto 3 – trattino 1

Testo in vigore

– al quale è *stato* aggiunto alcole, e

Emendamento

7 quater) *all'allegato II, parte A, punto 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:*

"– al quale *può essere* aggiunto alcole, e";

Emendamento 210

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 quinquies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – parte B – punto 8 – trattino 1

Testo in vigore

– ottenuta esclusivamente da vino rosso o vino bianco,

Emendamento

7 quinquies) *all'allegato II, parte B, punto 8, il primo trattino è sostituito dal seguente:*

"– ottenuta esclusivamente da vino rosso *e/o* vino bianco,";

Emendamento 211

Proposta di regolamento

Articolo 3 – punto 7 sexies (nuovo)

Regolamento (UE) n. 251/2014
Allegato II – parte C bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

7 sexies) *all'allegato II è aggiunta la parte seguente:*

"Part C bis

**PRODOTTI VITIVINICOLI
AROMATIZZATI DEALCOLIZZATI**

1) Prodotto vitivinicolo aromatizzato dealcolizzato o ... dealcolizzato (preceduto dal nome del prodotto vitivinicolo aromatizzato utilizzato per la sua

produzione).

Prodotti conformi alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis.";

Emendamento 212

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma -1 (nuovo)
Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 22 bis

Accordi interprofessionali

1. In deroga agli articoli 164 e 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013, qualora un'organizzazione interprofessionale riconosciuta a norma dell'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, operante in una regione ultraperiferica, sia considerata rappresentativa della produzione, del commercio o della trasformazione di uno o più dei prodotti specificati, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo di un anno, con possibilità di rinnovo, nei confronti degli altri operatori, siano essi singoli operatori economici o meno, attivi nella regione ultraperiferica interessata e non aderenti all'organizzazione.

2. Quando le regole di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta sono estese in conformità del paragrafo 1, e le attività disciplinate da tali regole sono di interesse economico generale per gli operatori economici le cui attività sono connesse a prodotti destinati esclusivamente al mercato locale della regione ultraperiferica in questione, lo Stato membro può decidere, previa

consultazione dei soggetti interessati, che singoli operatori economici o gruppi di operatori non aderenti all'organizzazione, ma che operano sul mercato in questione, siano tenuti a versare all'organizzazione in tutto o in parte i contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui tali contributi siano destinati a coprire i costi direttamente connessi alla conduzione delle attività in questione.

3. Lo Stato membro informa la Commissione di ogni accordo il cui ambito sia esteso a norma del presente articolo.";

Emendamento 213

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo *massimo* pari a:

Emendamento

2. Per ciascun esercizio finanziario l'Unione finanzia le misure di cui ai capi III e IV del presente regolamento per un importo annuo pari a:

Emendamento 214

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione

– per i dipartimenti francesi d'oltremare: **267 580 000** EUR.

Emendamento

– per i dipartimenti francesi d'oltremare: **278,41 milioni di** EUR.

Emendamento 215

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione

– per le Azzorre e Madera:
102 080 000 EUR.

Emendamento

– per le Azzorre e Madera: **106,21**
milioni di EUR.

Emendamento 216

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione

– per le isole Canarie: **257 970 000**
EUR.

Emendamento

– per le isole Canarie: **268,42 milioni**
di EUR.

Emendamento 217

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 1

Testo della Commissione

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **25 900 000** EUR.

Emendamento

– per i dipartimenti francesi
d'oltremare: **26 900 000** EUR.

Emendamento 218

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013
Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 2

Testo della Commissione

– per le Azzorre e Madera:
20 400 000 EUR.

Emendamento

– per le Azzorre e Madera:
21 200 000 EUR.

Emendamento 219

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 30 – paragrafo 3 – trattino 3

Testo della Commissione

– per le isole Canarie: **69 900 000** EUR.

Emendamento

– per le isole Canarie: **72 700 000** EUR.

Emendamento 220

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 228/2013

Articolo 32 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. *Nelle analisi, negli studi e nelle valutazioni effettuate nell'ambito degli accordi commerciali e della politica agricola comune, la Commissione include un capitolo specifico, sempreché si tratti di una materia che riveste particolare interesse per le regioni ultraperiferiche.*

Emendamento

All'articolo 32, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Prima di avviare negoziati commerciali che possono avere implicazioni sull'agricoltura delle regioni ultraperiferiche, l'Unione realizza studi, analisi e valutazioni d'impatto delle possibili conseguenze di tali negoziati e adegua il suo mandato negoziale, al fine di tener conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche e di evitare qualsiasi impatto negativo in queste regioni. La Commissione adotta per tali studi e valutazioni d'impatto i criteri definiti in materia dall'ONU.";

Emendamento 221

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Regolamento (UE) n. 229/2013

Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Unione finanzia le misure di cui

Emendamento

2. L'Unione finanzia le misure di cui

ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23 **000 000** EUR.

ai capi III e IV per un importo annuo massimo pari a 23,**93 milioni di** EUR.

Emendamento 222

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Regolamento (UE) n. 229/2013

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **6 830 000** EUR.

Emendamento

3. La dotazione assegnata annualmente per finanziare il regime specifico di approvvigionamento di cui al capo III non deve essere superiore a **7,11 milioni di** EUR.

Emendamento 223

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I vini immessi sul mercato o etichettati prima dell'attuazione delle disposizioni applicabili e che non sono conformi alle specifiche del presente regolamento possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Emendamento 224

Proposta di regolamento

Articolo 7 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g bis), e l'articolo 119, paragrafo 3 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all'articolo 1, punto 18 bis, del presente regolamento, si applicano a decorrere dal ... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del

presente regolamento (modificativo)].

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 119, paragrafo 1, lettera g ter), e l'articolo 119, paragrafo 3 ter, del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all'articolo 1, punto 18 bis, del presente regolamento, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda campagna di commercializzazione completa dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 122, lettera v bis), del regolamento (UE) n. 1308/2013, di cui all'articolo 1, punto 20 bis, del presente regolamento.

Emendamento 226

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 7 bis del regolamento (UE) n. 251/2014, di cui all'articolo 3, punto 4 quater, del presente regolamento, si applica a decorrere dal ... [18 mesi dopo ... [la data di entrata in vigore del presente regolamento (modificativo)].

Emendamento 227

Proposta di regolamento Articolo 7 – comma 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

L'articolo 7 ter del regolamento (UE) n. 251/2014, di cui all'articolo 3, punto 4 quinquies, del presente regolamento, si applica a decorrere dall'inizio della

*seconda campagna di
commercializzazione completa successiva
alla data di entrata in vigore dell'atto
delegato indicato in tale articolo.*

Emendamento 228

**Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis

*Entro il 30 giugno 2021, la Commissione
sottopone al Parlamento europeo e al
Consiglio una proposta legislativa che
estende le regole relative all'elenco degli
ingredienti e alla dichiarazione
nutrizionale dei prodotti vitivinicoli alle
altre bevande alcoliche.*